

CITTÀ DI RANDAZZO



STATUTO

Approvato con delibera n. 6 adottata dal Consiglio Comunale nelle sedute del 12, 16, 17, 18 e 26 Febbraio 2004.





PREAMBOLO ALLO STATUTO

Introduzione

Randazzo - 754 metri sul livello del mare, 11.470 abitanti rilevati nell'ultimo Censimento ufficiale del 21 ottobre 2001, ridente cittadina sul versante settentrionale dell'Etna, a dominare la Valle dell'Alcantara verso cui degrada dolcemente - si trova al crocevia di tre importanti province: Catania, Messina ed Enna, collocata strategicamente al centro di quello che un tempo era il Val Demone.

È una vera e propria perla ambientale e architettonica, incastonata, com'è, nel cuore di un territorio variegato ed unico allo stesso tempo, reso prezioso dalla "compresenza" di ben tre aree protette. Raro esempio a livello nazionale, infatti, la Città di Randazzo, offre il suo territorio al Parco Regionale dell'Etna, a quello dei Nebrodi e al Parco Fluviale dell'Alcantara. Aree che le conferiscono una prerogativa unica: quella di poter spaziare fra contenuti ambientali e naturalistici veramente incantevoli.

La città è collegata alla Strada Statale 120, dell'Etna e delle Madonie, che prosegue in direzione di Nicosia verso Termini Imerese e Palermo, dopo aver lambito il centro antico di Randazzo. Dalla Città, invece, hanno origine la Strada Statale 116, che attraversa diversi paesi del Messinese – Santa Domenica Vittoria, Floresta Tortorici - per raggiungere Capo d'Orlando sul Mar Tirreno, e la Strada Statale 284, Occidentale Etnea, che porta a Catania facendo il giro dell'Etna lungo l'asse ovest-sud, lambendo Maletto, Bronte, Adrano, Paternò. Per ferrovia, Randazzo è collegata direttamente alla tratta statale Giardini-Taormina e alla Circumetnea, tanto per raggiungere Catania, attraversando Maletto, Bronte, Adrano, Biancavilla, Paternò, quanto per raggiungere Giarre-Riposto, dopo avere attraversato Linguaglossa e Piedimonte Etneo.

Estendendo il suo territorio, di ettari 20.484, da una quota di 561 metri in contrada "Acquafredda" ai 3.230 sulla sommità dell'Etna, possiede molte caratteristiche climatiche piacevoli: l'inverno asciutto, la dolce primavera, la fresca estate e il tiepido nonché mite autunno. Il territorio comprende pure l'isola amministrativa di Spanò, in contrada denominata Grottafumata, sita a circa 60 km. ad ovest della Città, a una quota di 282 metri, ai confini con i territori dei Comuni di Bronte, Centuripe, Regalbuto e Troina.



L'economia randazzese, sino a qualche decennio fa, si reggeva sull'agricoltura e sull'artigianato. Il territorio, ai fini agricoli, veniva quasi nettamente diviso in due ampie zone dal fiume Alcantara: in quella di mezzogiorno, dove predominano i terreni di natura vulcanica, si riscontrano terreni coltivati a vigneto, oliveto e frutteto, oltrech  a terreni sterili per loro natura, a boschi cedui, ad alberi di castagno e di alto fusto, mentre nella zona settentrionale le coltivazioni erano un tempo costituite in massima parte da cereali e leguminose, estese sino alle zone sia di levante che di ponente dell'abitato. Oggi, invece, tutta la zona a nord dell'Alcantara, viene utilizzato quasi interamente a pascolo, a fini principalmente zootecnici.

La storia

La citt  vanta un passato storico ricco di eventi molto importanti. Secondo lo storico randazzese, arciprete e canonico, don Giuseppe Plumari ed Emmanuele (1770-1851), sacerdote colto che dedic  l'intera sua vita a dare memoria storica a questa citt , infatti, Randazzo sarebbe la risultanza di una preesistente pentapoli: *Triracia*, *Triocala*, *Tissa*, *Demena* e *Alesa*. Esse, distrutte nel periodo delle guerre civili di Roma, sarebbero rinate ad opera dell'imperatore Ottaviano in quella cittadina che sar  poi Randazzo la quale, appunto, trarrebbe il suo nome dalla corruzione del nome *Triracium*, divenuto prima *Rinacium*, poi *Ranacium* ed infine *Randacium*, da cui appunto Randazzo.

Secondo lo storico Michele Amari, invece, Randazzo sarebbe sorta nel Medioevo ed il suo nome, di origine bizantina, deriverebbe da un *Rendakes* o *Randas*, governatore bizantino della vicina Taormina nel sec. X, il quale apparteneva ad una nobile famiglia di Atene, imparentata nientemeno che con l'imperatore di Costantinopoli o Bisanzio.

Stando alle testimonianze degli storici e dei geografi della Sicilia antica (fra i quali annoveriamo Tolomeo, Cluverio, Mario Domenico Nigro, Giovanni Alfonso Borelli, Emmanuele La Monaca e altri ancora), confermate dai reperti archeologici provenienti dalle contrade Sant'Anastasia, Mischi, Jannazzo e San Teodoro, si pu  affermare che nel territorio di Randazzo, proprio nelle zone appena citate, esistettero, senza alcuna ombra di dubbio e fin dai secoli pi  lontani, insediamenti abitati da popolazioni di origine greca, ben amalgamatesi con quella indigena, cui, successivamente, se ne aggiunsero altre di origine latina, come peraltro riportato anche dallo storico Francesco Onorato Colonna, dei duchi di Cesar  e marchesi di Fiumedinisi, nella sua "*Idea dell'antichit  di Randazzo*", pregevole manoscritto del 1724 di cui si conserva fotocopia presso la Biblioteca Comunale di questa citt .



Con la conquista musulmana della Sicilia, per sfuggire alle incursioni degli arabi che dalla costa ionica si spingevano verso l'interno risalendo lungo il fiume Alcantara, gli abitanti di quelle contrade dovettero necessariamente abbandonare i loro villaggi per trovare maggior sicurezza spostandosi verso ponente, e precisamente laddove oggi si trova la città, in quanto la zona era ben protetta da un alto ciglione lavico preistorico, dal fiume Alcantara e da una grande palude. E sempre a proposito d'incursioni arabe, ad una di esse è strettamente collegata la storia della nascita dell'attuale Basilica di Santa Maria, in pieno centro cittadino.

Narra, la leggenda, che nel territorio dove ora sorge il quartiere di Santa Maria fosse fiorente, nei tempi antichi, una comunità di cristiani i quali avevano una singolare pietà verso la Madre di Dio, di cui veneravano una bellissima immagine, di chiara marca bizantina ancora visibile all'interno della stessa basilica. Al sopraggiungere delle persecuzioni musulmane, i buoni fedeli si rifugiarono in una grotta sulle balze dell'Alcantara, dove nascosero pure l'immagine della Madonna non volendo che venisse profanata dagli infedeli. Credettero opportuno, però, prima di scappare via, chiudere con un muro l'ingresso della grotta medesima e, come ultimo atto di amore filiale, accendere un lumicino, quasi a simboleggiare il loro amore verso la Santa Madre di Dio.

Dopo molti decenni, sempre seconda questa leggenda, un pastorello, intento ad accudire al proprio gregge, fu improvvisamente attratto dall'intermittente brillare di una fiammella, che traspariva da un'anfrattuosità della roccia lavica. Incuriosito, applicò il suo occhio alla fessura e, con grande meraviglia, vide una sfavillante fiammella che, a memoria sua e di tutti gli abitanti della contrada, nessuno aveva mai acceso. Era la stessa che gli antichi buoni cristiani, tanto tempo prima, avevano lasciata accesa dentro quella grotta, davanti all'immagine della Madonna. Subito si gridò al miracolo e, pieni di entusiasmo, i nuovi fedeli vollero sullo stesso posto costruire una chiesetta che, dapprima in legno, venne successivamente ampliata lungo il corso dei secoli, fino a diventare quel magnifico e ricco tempio che possiamo ammirare ancora oggi: la Basilica di Santa Maria.

Gli Arabi rimasero in Sicilia per circa tre secoli, fino a quando i Normanni, al seguito del Gran Conte Ruggero, tra il 1061 e il 1091 riuscirono a sconfiggerli e a cacciarli fuori dall'Isola.

Quando i Normanni giunsero a Randazzo, un altro gruppo etnico del Nord Italia, i Lombardi, si unirono alle precedenti popolazioni, ma non si amalgamarono con esse. Risulta, infatti, secondo le testimonianze degli storici dell'epoca, che ogni gruppo etnico si stabilì in un quartiere diverso: i Greci nel quartiere centrale di San Nicola, i Latini in quello orientale di Santa Maria e i Lombardi in quello occidentale di San Martino. Ogni gruppo avrebbe parlato



la propria lingua sino al secolo XVI, come viene testimoniato dallo storico castiglione Filoteo degli Omodei.

Una leggenda narra che prima della sua spedizione per conquistare Taormina, il normanno Gran Conte Ruggero fu ospitato nel convento femminile di Santa Maria Maddalena, allora dotato, come tutti i monasteri, di un'apposita sezione chiamata "foresteria".

L'accoglienza delle monache fu così calorosa che il condottiero normanno lasciò loro in custodia l'immagine di San Giorgio, il suo santo protettore. Dopo la conquista di Taormina, prima di tornare a Troina, sua abituale residenza, Ruggero si fermò nuovamente a Randazzo per riprendere il quadro di San Giorgio. Rimasero tutti attoniti quando non si riuscì a staccare il quadro dal muro. Il Gran Conte, commosso da questo fatto miracoloso, regalò il quadro alle Benedettine che, da quel giorno, cambiarono persino il nome al loro monastero da "Santa Maria Maddalena" a quello di "San Giorgio": così, infatti, si chiama ancora oggi la piazza in cui si trovava e si trova l'ex convento, in procinto di essere restaurato.

Nel sec. XIII la città ebbe un proprio esercito che lottò in favore dei re normanni contro i vari signori ribelli. Poi, una volta estintasi la dinastia normanna, sotto i re svevi, soprattutto con Federico II, Randazzo godette di un periodo di magnificenza e di grande benessere tanto che nel 1210 l'imperatore e la moglie Costanza d'Aragona vi si rifugiarono per sfuggire alla terribile peste che imperversava a Palermo. Molti fattori come il clima salubre, il bel paesaggio, il caloroso benvenuto, una vita sociale attiva, convinsero Federico a fare della Città una grande roccaforte di difesa.

Dopo la morte di Federico II di Svevia, avvenuta il 13 dicembre 1250, nel governo dell'Isola subentrarono gli Angioini: fu un periodo breve ed infelice, caratterizzato da imposizioni e persecuzioni.

Quando gli Angioini furono cacciati via (con i Vespri Siciliani del 1282), iniziò per Randazzo un nuovo periodo di gloria. Re Pietro III d'Aragona, divenuto Pietro I di Sicilia, venne a Randazzo e si accampò con il suo esercito in una località poco distante da Randazzo, conosciuta ancora oggi come "Campo Re". E certamente non fu a caso che Pietro d'Aragona, dopo aver diramato l'ordine di raduno a tutte le città del Regno, le invitò a raccogliersi a Randazzo, prescelta come suo campo d'armi nelle operazioni militari contro gli odiati Angioini. Fece restaurare le mura di cinta e le porte della città, fra le quali Porta San Martino e Porta Aragonese (quella vicina a San Giuliano) al di sopra della quale fece apporre, ancora oggi esistenti e ben visibili, lo stemma suo, quello della moglie Costanza di Svevia, e quello di Randazzo.



Poiché era un uomo molto pio (gli storici municipali ricordano che il re andava quotidianamente nella chiesetta di Santo Stefano, posta proprio di fronte al Palazzo Reale, per assistere alla Santa Messa), Pietro regalò alla chiesa di Santa Maria una pisside e un calice d'oro tempestato d'argento e smalti, che ancora fanno parte del tesoro della basilica, alla chiesa di S. Nicola un calice d'argento dorato e a quella di S. Martino una grande croce d'argento dorato oltre ad una pisside. All'interno della sopra citata basilica di Santa Maria si possono ancora oggi ammirare due antiche misure aragonesi: l'*orcio*, per i liquidi, e il *moggio*, per i cereali.

Alla morte di Pietro d'Aragona, avvenuta nel 1285, la successione al regno di Sicilia spettò al secondogenito Giacomo il quale, generoso e riconoscente nei confronti della città che ebbe ad ospitarlo nel 1286, con pubblico diploma definì *Randazzo "terra prelibata"*. E certamente il significato non può avere solo riferimento all'ospitalità ricevuta, bensì a quanto i randazzesi avevano saputo offrire alla casa d'Aragona dalla Guerra del Vespro in poi.

Quando, nel 1291, in Aragona morì il primogenito di Pietro, Alfonso, a succedergli fu il fratello Giacomo che lasciò all'altro suo fratello, Federico, terzogenito di Pietro e Costanza, la reggenza dell'Isola, avendo in animo di cederla agli Angioini pur di non avere molestie da parte loro nel Regno d'Aragona. Ma ai siciliani, che già ben conoscevano le angherie francesi, questi giochi di potere e accordi sottobanco non piacevano. Determinarono perciò, in un Parlamento Generale convocato a Catania, che sovrano di Sicilia sarebbe stato Federico d'Aragona il quale, di conseguenza, in quella stessa seduta veniva proclamato "Re di Sicilia". Incoronato a Palermo il 25 marzo 1296, il giovane sovrano, nel suo viaggio verso Messina lungo la trazzera regia, ricevette proprio qui a Randazzo il giuramento di fedeltà dei Magistrati locali, confermando ancora una volta la nostra città come "*demaniale*", sottraendola di fatto, così come aveva ordinato alcuni decenni prima il grande Federico II, ai feudatari e rendendola direttamente dipendente dal sovrano, proprio per premiare la lealtà della nostra città alla corona reale.

Anche nel 1300, allorquando Messina per mesi venne presa d'assalto dalle truppe angioine, il buono e virtuoso Federico scrisse un'altra pagina gloriosa per la città, ponendovi il suo quartiere generale. Federico, infatti, fece restaurare il Palazzo Reale e con decreto del 10 febbraio 1303 decise di stabilire la sua corte a Randazzo per quattro mesi all'anno: fu, questo, un periodo di magnificenza e di ricchezza. Periodo in cui, per potere accogliere i tanti ospiti che facevano ala alla corte reale, si dovettero necessariamente costruire nuove case e sontuosi palazzi: il centro storico si riempì completamente e la città divenne una tra le più popolate



dell'Isola dopo Palermo e Messina. E re Federico, per mostrarle ancora di più la sua riconoscenza, concesse al figlio Guglielmo, che nacque proprio in questa città nel 1312, il titolo trasmissibile di *Duca di Randazzo*, titolo che tutti i re siciliani, sino all'Unità d'Italia, riservarono d'allora in poi ai loro primogeniti.

La nostra città ebbe anche il privilegio di poter esercitare il *Mero e Misto Imperio*, cosa che caratterizzò per tanto tempo la vita di Randazzo e dei dodici Casali da essa dipendenti: *Spanò, Carcaci, Floresta, Pulichello, Cattaino, Bolo, San Teodoro, Chisarò, Cuttò, Santa Lucia, Maniace e Bronte*. Esercitarlo significò avere la più ampia giurisdizione tanto in campo penale quanto in quello civile: potere che, dalla dominazione normanna in poi, fu prerogativa esclusiva dell'autorità regia. Privilegio, questo del *Mero e Misto Imperio*, che fu riconfermato alla nostra Città da re Ludovico, con diploma datato in Taormina il 6 dicembre 1348, e che perdurò sino al 1818, quando nel Regno di Sicilia vennero abolite le sedi dei Capitani Giustizieri.

Nel corso del sec. XIV, nonostante atti di ribellione e rivolte da parte di potenti famiglie feudatarie siciliane, Randazzo mantenne un ruolo fondamentale nella storia dell'isola: basti pensare che il Parlamento Siciliano fu convocato e si adunò per ben quattro volte nella chiesa di San Nicolò.

Morto Federico d'Aragona nel 1337, i suoi successori continuarono la tradizionale venuta di ogni estate a Randazzo: qui venne, infatti, Pietro II con la regina Elisabetta e vi crebbe il re Ludovico sotto la tutela dello zio Duca Giovanni amministratore del Regno.

Anche sotto il regno di Ludovico la regia corte mantenne le sue più vive attenzioni per Randazzo. Alla di lui morte, avvenuta nel 1355, gli succedette il figlio Federico sino al 1377, anno in cui pure questi transitò ad altra vita lasciando il regno alla propria figlia Maria che, dopo il matrimonio celebrato nel 1391, associò al trono il giovane marito Martino d'Aragona, il quale assunse il nome di Martino I di Sicilia.

Morta Maria nel 1402, *Martino I* detto "*il Giovane*" contrasse nuove nozze con la giovanissima principessa Bianca, figlia del re di Navarra. Ora, dovendo egli partire in guerra per la Sardegna, nominò la propria sposa "vicaria" del regno di Sicilia. Il suo viaggio, però, fu senza ritorno poiché in Sardegna vi morì.

Bianca, rimasta vedova, fu confermata *vicaria* anche dal suocero Martino "*il Vecchio*", re d'Aragona, succeduto al figlio, morto senza eredi, quale re di Sicilia. Appena un anno dopo però, nel 1410, veniva a mancare pure questi, e la regina Bianca si trovava così a dover gestire, da sola, una complessa situazione politica in quanto, essendo entrambi i Martino



deceduti senza lasciare altri eredi, i feudatari isolani cercarono di ribellarsi per avere maggiore autonomia e non dover così rendere conto alcuno alla corona aragonese.

Bianca, tuttavia, riuscì a ricompattare le forze fedeli alla monarchia e, con la sua corte itinerante, attraversò in lungo e in largo la Sicilia più volte. Ed in questo suo itinerare venne anche a Randazzo dove entrò, con tutti gli onori, il 3 giugno 1411, come ella stessa fece scrivere dal suo segretario in una missiva diretta al capitano di giustizia e ai giurati della città di Palermo: “...*hodie intrammu feliciter in quista terra, di randazu undi fommu richiputi et ascuntrati cum solemni festa et alligriza da tucti universaliter...*”.

Da Randazzo, la Regina Bianca inviò pure ulteriori lettere alle autorità di Messina e di altre città siciliane, manifestando la necessità di convocare un Parlamento Generale Siciliano

Con l’istituzione del Vicereame, la Sicilia divenne una provincia spagnola, e Randazzo, che aveva vissuto il glorioso periodo del regno aragonese, subì anch’essa quel grigio succedersi di avvenimenti che caratterizzarono in maniera negativa la storia dell’Isola durante la dominazione spagnola, con ingiuste spoliazioni ed infinite vessazioni fiscali.

Per tutelarsi da eccessive prepotenze, abusi e soprusi vicereame, e per garantirsi dalle fin troppe trappole arbitrariamente messe in atto dai vari Vicerè onde ricavare quante più entrate possibili, la nostra città si dotò di un proprio *corpus iuris*, le *Consuetudini*, che, inserite nei *Capitoli del Regno di Sicilia*, costituirono un vero e proprio ordinamento giuridico che tutti, autorità e popolo, dovettero riconoscere e rispettare. Esse, costituite da ben 58 articoli, regolavano tutti gli aspetti vitali dell’antica città demaniale. Richieste dalla Magistratura cittadina il 6 giugno 1466, furono controfirmate dal vicerè Lopez Ximenez d’Urrea il 26 ottobre dello stesso anno ed entrarono in vigore immediatamente.

Massimo esponente della dominazione spagnola, ed ultimo dei regnanti che Randazzo ebbe l’onore di ospitare nel suo antico Palazzo Reale, il 18 ottobre 1535, fu l’imperatore Carlo V. Avvenimento, questo, di cui esiste testimonianza documentaria. La città tributò al triste e biondo imperatore sui cui possedimenti non tramontava mai il sole – come amava egli ripetere spesso - grandiose accoglienze, con “*fonti plini di aqua rossa et certi archi triumphali...*” che fecero rivivere per alcuni giorni i fastosi e memorabili tempi aragonesi. Il sindaco gli offrì le chiavi della città su un cuscino ricamato in oro e l’imperatore fu così colpito dalla bellezza della cittadina e dal caloroso benvenuto, che le conferì il titolo di “*Civitas Randatii*”.

Dopo questi avvenimenti, Randazzo andò in declino, sia a causa di disastri naturali, come la colata lavica del 1536 che distrusse parte della città al di fuori delle mura, sia per il saccheggio avvenuto all’inizio del 1539 da parte di alcuni contingenti militari ribellatisi all’Imperatore per la



mancata corresponsione del soldo pattuito, sia ancora per la “morte nera” che dal 1575 al 1580 si diffuse ed imperversò quartiere di Santa Maria, sia infine per le tasse pesanti e le razzie che ridussero la città letteralmente in miseria, tanto che nel 1647, come in tutto il resto della Sicilia, anche qui scoppiarono delle vere e proprie rivolte le quali però, ancora una volta, furono represses nel sangue.

A Randazzo la rivolta ebbe luogo dal 16 luglio al 9 agosto. Il popolo, stanco di tante vessazioni, bruciò gli archivi dov'erano depositati i ruoli delle tasse (e non solo quelli), dando persino fuoco alla casa del sindaco il quale si salvò grazie ad uno stratagemma escogitato dai buoni frati Cappuccini. I Giurati invocarono prontamente aiuto contro i rivoltosi, ed i maggiori esponenti, Ciccio di Pino e Mastro Cesare, condannati alla forca, vennero giustiziati nei loro quartieri di residenza: il primo nella piazza di Santa Maria e il secondo in quella di San Martino.

Tutto il restante periodo del governo spagnolo, ed il successivo borbonico, si esaurirono per Randazzo nella continua ed incessante richiesta alla città di ulteriori sacrifici economici senza nulla in cambio fuorché la sede del Tribunale del Commercio, istituito da Carlo III nel 1724, con giurisdizione su molti Comuni vicini, che peraltro ebbe vita breve.

Non ultimo disastro furono i bombardamenti anglo-americani del luglio-agosto 1943, che danneggiarono ed in gran parte distrussero all'incirca il 76% delle abitazioni, per come accertato dall'Ufficio del Genio Civile di Catania nel 1947. Fu così che scomparvero molti ricordi della sua gloriosa storia e vennero ulteriormente immiserite le condizioni economiche della città.

Un altro grave danno Randazzo lo ebbe dalla terribile colata lavica tra il 17 e il 19 marzo 1981 quando, preceduto da violente scosse di terremoto, l'Etna, il più grande vulcano attivo d'Europa, risvegliatosi improvvisamente, cominciò ad emettere un'enorme quantità di fuoco magmatico che stava per travolgere la città, dopo averne distrutto la parte più fertile del territorio. Proprio quando si temeva il peggio, il pericolo cessò.

Questa, per sommi capi, la storia di una Città che in passato fu veramente grande, in ogni senso. Città che fu “centrale” sia per la sua posizione geografica all'interno della Sicilia, attraversata com'era dall'antica “Via dei Monti” che da Palermo, inoltrandosi verso l'interno dell'Isola, conduceva a Messina, passando appunto per Randazzo, sia per la sua importanza storica appena sopra descritta. Fu città demaniale, sede reale, luogo fortificato di notevole importanza strategica, ebbe i suoi Capitoli Civici, fu luogo fiorente di mercato e di scambi, luogo di vita amministrativa e giurisdizionale in quanto sede del Capitano di Giustizia del Valdemone, Città d'arte nel senso vero del termine, Città viva, dal cuore sempre pulsante, dove numerosi e valenti artisti hanno espresso e lasciato il meglio di sé che ancora oggi possiamo vedere e godere.



Le opere d'arte

Anche se parecchie testimonianze del passato di Randazzo sono andate perdute, molte costruzioni recentemente sono state restaurate e ancora oggi si possono ammirare i monumenti più importanti e particolari del suo antico splendore, nei vicoli e nei luoghi più reconditi: finestre, portali, balconi testimoniano l'evolversi della sua architettura nel corso dei secoli.

Tra i tanti monumenti ed angoli fortemente suggestivi ci piace ricordare qui, seppur brevemente:

- L'**antica cinta muraria** che, realizzata quasi sicuramente in epoca normanna, circondava un tempo la città per circa 3 Km, e comprendeva 8 torrioni e 12 porte. Tra queste, Porta Aragonese, uno dei quattro ingressi della città ancora esistenti, che mostra ancora oggi sulla propria sommità gli stemmi di Randazzo, di Re Pietro d'Aragona e della moglie Costanza.
- La **Basilica di Santa Maria**, la più bella di Randazzo. Già conosciamo la leggenda a cui è legata la sua origine. Interamente in pietra lavica, è il risultato di diverse fasi costruttive: la parte più antica, quella absidale, risale al XIII secolo. All'esterno la costruzione, realizzata in blocchi squadrati di basalto, che non lasciano intravedere la calce, presenta elementi di particolare interesse, come le antiche absidi nere, i due portali di tramontana e di mezzogiorno, le bifore e le trifore lungo la facciata di mezzogiorno, lo stemma di Randazzo (uno scudo in marmo bianco con un leone rampante, simbolo di forza e di regalità). Il campanile neo-gotico, costruito sulla facciata nella seconda metà del XIX secolo sullo schema di quello originario, alterna pietre bianche e nere, creando con la sua bicromia un insieme artistico ed armonioso. Notevoli gli angeli in pietra calcarea bianca ai fianchi delle porte, che fungono da cariatidi, mentre i capitelli del campanile, diversi l'uno dall'altro, mostrano una varietà di modelli floreali.

All'interno, una meravigliosa fuga di colonne in pietra lavica, alcune delle quali monolitiche, conferiscono alla chiesa austerità e bellezza. Sull'altare maggiore, costruito nel 1663 in marmo policromo intarsiato, troneggia una Madonna di Pietro Vanni (1886). Tra i molti dipinti sono da segnalare:

- La *Madonna del Pileri*, sulla porta Nord. E' l'immagine della Vergine Maria, trovata dal pastorello.
- *Martirio di Sant'Andrea*, opera del siciliano Giuseppe Velasques (XIX secolo) che è anche l'autore di altre 5 tele presenti a S. Maria (*Martirio SS. Filippo e Giacomo, Sacra Famiglia, Annunciazione, Assunzione, Incoronazione di Maria Vergine*)
- *La Crocifissione*, opera di un pittore fiammingo, Van Houmbracken, del XVII secolo.



- *La Madonna che salva Randazzo dalla lava*, opera di Girolamo Alibrandi (XVI secolo), che si trova sulla porta Sud. Sullo sfondo del dipinto va notato un paesaggio con tre campanili, che rappresenta l'antica cittadella medievale.
- *Martirio di S.Lorenzo e Martirio di S.Agata*, di Onofrio Gabrieli, un *Martirio di S. Sebastiano* di Daniele Monteleone (tutti del sec. XVII), e ancora una *Pentecoste* (sec.XVI), la *Dormizione, Assunzione e Incoronazione di Maria Vergine in Cielo*, di Giovanni Caniglia (1548), al cui schema compositivo s'ispira la *Vara*, un *Battesimo di Gesù* del randazzese F.Paolo Finocchiaro del 1894.
- Il Crocefisso in legno scolpito da Frate Umile da Petralia (sec.XVII), sull'altare di destra.
- Il **Palazzetto Lanza**, ubicato in fondo all'omonima via. Purtroppo l'antica dimora è rovinata e cadente, tuttavia mostra ancora lo stile originario con i due portali ad arco acuto, le sue multiple arcate mitrate, le finestre ed il cornicione, originariamente rosso e nero, scolpito con simboli diversi tra di loro. Da notare nella stessa via la finestra bifora di casa Spitaleri.
- Il **Palazzo Municipale**, antico monastero di impianto medievale (XIII sec.), fu ricostruito nella prima metà del 1600 ed ospitò i Frati Minori Conventuali fino al 1866, quando, a seguito della soppressione degli Ordini religiosi, venne confiscato e successivamente ceduto al Comune, che ne fece la sede del Municipio. All'interno possiamo ammirare l'elegante chiostro, con colonne in pietra lavica, ed al centro una grande cisterna, nonché le fughe di finestre serliane.
- **Via degli Archi**, una gemma di architettura medievale che vanta dei bellissimi archi in pietra pomice nera e una bifora con una deliziosa colonnina bianca. Probabilmente faceva parte di un complesso che comprendeva anche la chiesetta di Santa Maria della Volta, tuttora esistente e recentemente restaurata.
- Percorrendo la suggestiva Via degli Archi, raggiungiamo Piazza San Nicola. Di fronte alla chiesa omonima, al centro della piazza, sorge la statua di "**Randazzo Vecchio**", realizzata nel 1737, ma posta lì nel 1746, è una figura maschile circondata da un'aquila, un leone, e due serpenti. Per i più rappresenta il gigante Piracmone, per altri Ducezio, l'eroe siciliano che combatté contro i Greci e, quindi, simbolo della libertà, per altri ancora i tre quartieri e le tre genti che formarono la città.
- La **Chiesa di San Nicola**, la più grande della città, fu costruita nel secolo XIII. Nel corso dei secoli ha subito diversi rifacimenti: la facciata nel 1594, l'interno nel 1603, altri ancora dopo i bombardamenti del 1943, che distrussero la cupola, la canonica e le navate, mentre della costruzione originale restano le absidi poligonali.

Di notevole valore, al suo interno, sono:



- Il fonte battesimale in pietra arenaria del XIII secolo;
- La statua di San Nicola (1523), opera di Antonello Gagini il più grande scultore siciliano del XVI secolo, come pure la custodia del Sacramento;
- Un trittico della scuola di Antonello da Messina, raffigurante la Madonna tra Sant'Agata e Santa Lucia;
- un Crocefisso dipinto su tavola del sec.XVI;
- altri dipinti e sculture di epoche diverse, di notevole interesse storico e artistico.
- **Palazzo Clarentano**, costruito nel 1509, è ancora proprietà privata. Notevoli le tre bifore del primo piano, adornate da colonnine molto sottili, mentre un consistente cornicione in arenaria separa i due piani. Sulla parte destra del cornicione spicca lo stemma della famiglia Clarentano.
- Il **Palazzo Reale**: Resta ben poco dell'antico edificio eretto al tempo di Guglielmo II, comunque, il portone centrale e le due bifore superstiti possono fare immaginare quanto dovesse essere imponente! All'inizio della prima traversa sulla destra, la via Lombardo, si può vedere la finestra dalla quale si affacciò Carlo V per ringraziare gli abitanti della loro calorosa accoglienza.
- Il **Castello**: era la più importante delle otto torri poste a guardia della città sulla cinta muraria, il cosiddetto maschio, ed è l'unica superstite. La fortezza, prescelta come residenza dall'imperatore Federico II di Svevia, a partire dal '500, sotto Filippo II, venne adibita a pubbliche carceri per tutto il Valdemone. Luogo orrido e buio, di castigo e sofferenza, con la stanza della tortura, il pozzo della morte, la camera dei teschi, e le minuscole celle *a forno*, dove i prigionieri non potevano stare né eretti né sdraiati, ma solo rannicchiati, la resero una delle più spaventose carceri di tutto il regno. Pare, addirittura, che dal torrione penzolasse una gabbietta dove, come monito, venivano esposte le teste mozzate dei giustiziati. Chiuso nel 1971, negli anni recenti è stato restaurato e adesso ospita il Museo Archeologico, dove vengono custoditi reperti di notevole valore. La collezione, frutto delle ricerche condotte, verso la fine dell'800, da Paolo Vagliasindi nel suo fondo di S. Anastasia, a circa 6 km da Randazzo, copre un lungo periodo della storia greca che va dal VI al III secolo a.C. Particolarmente ammirato è l'*Oinochoe* col mito dei Boreadi, vaso attico del V sec., sia per la sua integrità che per la sua manifattura. Scendendo le scale scavate nella roccia, giungiamo in una sala che ospita una interessante collezione di Pupi Siciliani.
- E sempre a proposito di musei, non possiamo qui non ricordare il **Museo Civico di Scienze Naturali**. Fu istituito nel 1989, raccogliendo la Collezione Ornitologica Priolo e le collezioni naturalistiche di Luigi Lino. Esso ospita interessanti esemplari di animali



imbalsamati, provenienti da paesi mediterranei, equatoriali e tropicali, nonché fossili, minerali, rocce, conchiglie, insetti ed altro. Ubicato al centro della città, è visitato da gruppi di turisti e studenti in ogni stagione dell'anno.

- La **Chiesa di San Martino**, forse la prima delle tre grandi chiese di Randazzo, sorge nella Piazza di fronte al Castello e vanta, a detta degli studiosi, il più bel campanile della Sicilia (XIII secolo). La dedicazione a San Martino, il patrono dell'abbondanza, particolarmente caro ai devoti piemontesi, farebbe pensare a una fondazione coeva al primitivo impianto del borgo lombardo. Le eleganti finestre alternano pietre bianche in arenaria e nere in pomice lavica, così come gli stili architettonici. Molte opere d'arte all'interno della chiesa furono distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale, ma alcune, fortunatamente, si possono ancora ammirare:
 - Il fonte battesimale in marmo rosso di Angelo Riccio (1447);
 - Una statua della Madonna in marmo bianco attribuita a Vincenzo Gagini (1535);
 - Il Crocifisso in legno del Matinati (1540), che secondo la leggenda non volle più lasciare Randazzo;
 - Una tavoletta con la Pietà del XV secolo;
 - Un polittico del XV secolo attribuito ad Antonello de Saliba, e ancora
 - un'altra Madonna in marmo di scuola gagesca, un Ciborio di marmo traforato in stile gotico.

Le tradizioni

Tra le manifestazioni folcloristico-religiose da non perdere piace qui ricordare:

- **'A Vara.**

Alla Vergine Assunta, compatrona di Randazzo, è dedicata, il 15 agosto, la solennità più importante dell'anno. Preceduta, la sera della vigilia, dalla processione con il simulacro della Madonna dormiente, il giorno di Ferragosto, alle 16 dalle absidi di S. Maria si muove, percorrendo l'intera via Umberto I, il fercolo della Vara, la cui invenzione si può collocare verso la seconda metà del secolo XVI. È un carro allegorico trionfale alto quasi 20 metri, che rappresenta, su diversi piani, ruotanti attorno a un asse centrale, i Misteri della Dormizione, Assunzione ed Incoronazione della Vergine Maria, animato da una trentina di personaggi viventi, ragazze e ragazzi che, sottoposti preventivamente ad un rigoroso digiuno, raffigurano la Madonna, la Trinità, gli Apostoli, Angeli e Santi. Alla base il sepolcro, ricoperto di fiori, salendo verso l'alto, tra due nubi popolate da Angeli, una ruota in continuo movimento, con S. Michele Arcangelo da un lato, e da quello opposto Cristo e la Madonna, più su ancora la Trinità



e l'Incoronazione. Difficile descrivere, se non la si è vista, l'emozione che si prova mentre il carro avanza in tutta la sua mole lungo il corso principale, in un balenio di specchi, trainato da grosse funi, mentre i fanciulli intonano un antichissimo inno.

- **La Settimana Santa**

Durante la Settimana Santa, piena di risonanze religiose, si svolge un ciclo di riti e processioni altamente suggestivi, curati dalle quattro Confraternite che sono sopravvissute alle numerose un tempo esistenti – Confraternita di Maria SS. Annunziata, di Maria SS. Addolorata, Arciconfraternita del SS. Crocifisso e delle Anime del Purgatorio – cui si è aggiunta solo di recente la Confraternita del S. Cuore. Le processioni si snodano lungo un percorso tradizionale, inalterato da secoli, perché toccava anche i conventi di clausura, e partono a turno dalla chiesa di appartenenza. I Confrati, preceduti dal Palio, in tunica bianca e mozzetta con i rispettivi colori, portano in processione la Croce seguiti dalla banda e dalle autorità cittadine. Prendono parte alle processioni numerosi personaggi allegorici, quali i *babaluti*, incappucciati raffiguranti i vari momenti della Passione di N.S., e bambini in costume che impersonano S. Giovanni Battista, l'Angelo del Getsemani, le tre pie donne, i Nicodemi, gli Apostoli. Le processioni si svolgono lunedì e martedì santo sera, venerdì mattina e sera, sabato mattina. Suggestiva e commovente la solenne processione del Venerdì Santo sera, con i due fercoli di Cristo in croce e dell'Addolorata, e quella del sabato mattina con *'u Signuri 'ndo catalettu*.

Tutte cose, quelle appena sopra citate, da prendere in seria considerazione per uno sviluppo armonico ed organico della Città. La storia di Randazzo, infatti, le sue opere d'arte, le sue bellezze naturali e paesaggistiche dovrebbero costituire il volano per sollevarne le sorti economiche e garantirne un più ampio sviluppo. E lo Statuto che il Comune è chiamato a darsi in modo più consono alle mutate esigenze sociali, quale massima espressione dell'autonomia dell'Ente, deve certo rappresentare l'indispensabile strumento attraverso cui avviare una forte azione di propulsione politica ed amministrativa, capace di sviluppare attorno alla Città interessi di carattere generale e complessivo, necessariamente indirizzati al rilancio economico di essa, tramite la commercializzazione dei suoi prodotti tipici, la promozione del turismo, lo sfruttamento programmato delle sue risorse e delle sue potenzialità, la valorizzazione del territorio, la tutela dell'ambiente, nonché la salvaguardia e la valorizzandone di tutto il suo patrimonio storico ed artistico.



Titolo I

Principi e disposizioni generali

Capo I

Identità, autonomia e funzioni

Articolo 1

Il Comune di Randazzo

1. Il Comune di Randazzo è un ente locale autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni, secondo i principi fissati nella Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica e della Regione Sicilia.

2. L'autonomia comunale viene esercitata nell'ambito dell'unità dell'ordinamento della Repubblica, secondo i principi enunciati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dallo Statuto della Regione Siciliana, dalle leggi statali e regionali, dalle norme dell'Unione Europea e di altri organismi democratici sovranazionali e internazionali.

3. La sede comunale, ad ogni effetto di legge è il Palazzo di Città, ubicato in Randazzo nell'ex convento dei Padri Minori Conventuali, sito in Piazza Municipio.

4. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Montelaguardia, Murazzorrotto e Flascio, storicamente riconosciute dalla comunità, e dall'isola amministrativa di "Spanò".

5. Il territorio del Comune si estende per Ha. 16.645,8169, mentre l'isola amministrativa di Spanò si estende per Ha. 3.837,6893, ed il tutto complessivamente per Ha. 20.483,5062.

6. Il territorio del Comune di Randazzo, confina con i Comuni di Bronte, Tortorici, Floresta, Santa Domenica Vittoria, Roccella Valdemone e Castiglione di Sicilia.

7. L'isola amministrativa di Spanò confina con i Comuni di Bronte, Centuripe, Regalbuto e Troina.



Articolo 2

Stemma, gonfalone, titolo di Città

1. Il Comune di Randazzo ha uno stemma e un gonfalone.
2. Lo stemma è costituito da uno scudo araldico con la raffigurazione di un leone rampante sovrastato da una corona e con la scritta “*Civitas Randatii*”.
3. Il gonfalone, che misura cm. 167 per cm. 87 circa, è tessuto in pura seta di colore amaranto; è ornato a giro con ricami a mano a rilievo in filato di orofino; la frangia è smerlata a tre punte, i cordoni e i fiocchi sono in filato, sempre di oro fino; in alto un nastro tricolore; l’asta è in metallo cromato bianco ed è sovrastata da una lancia in ottone. Al centro vi è lo stemma del Comune.
4. Lo scudo araldico è di colore rosso con fascia verde alla base; il leone rampante è ricamato a mano a rilievo in filato di orofino; la corona che lo sovrasta è ricamata a rilievo, sempre in filato di orofino, con intarsi di colore rosso, grigio e avio; il tutto è sovrastato dalla scritta “*Civitas Randatii*”.
5. Lo scudo araldico, dalla base ai lati, è contornato da un ramoscello di ulivo incrociato, alla base, a un ramoscello di quercia; i due ramoscelli sono di colore verde sfumati nella parte superiore.
6. Il Comune di Randazzo si fregia del titolo di Città da tempo immemorabile.



Articolo 3 *Principi fondamentali*

1. Il Comune di Randazzo, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, esercita autonomi poteri e funzioni fondamentali proprie. Esercita altresì funzioni conferite, attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, secondo quanto stabilito nelle apposite disposizioni di legge.

2. Il Comune nell'esercizio dei poteri e delle funzioni ad esso comunque spettanti, in particolare:

a) cura, tutela e promuove i diritti e gli interessi dei cittadini residenti e degli stranieri legalmente soggiornanti; promuove l'integrazione degli immigrati e dei profughi concorrendo ad assicurare pari opportunità di integrazione sociale e di accesso al lavoro;

b) favorisce ogni azione mirata e concorre in conformità ai principi espressi a garantire a tutti i cittadini, anche se di religione e/o cultura diversa, pari condizioni di uguaglianza sostanziale nell'accesso e nella fruizione dei servizi, tra i quali in particolare l'integrazione e la tutela sociale, i diritti civili e politici, le prestazioni essenziali e l'accesso al lavoro, l'istruzione, la cultura, lo sport e le attività ricreative;

c) sostiene la solidarietà nella comunità civile e le azioni di promozione sociale nelle loro diverse forme di autonoma espressione;

d) promuove l'integrazione dei cittadini diversamente abili, concorrendo ad assicurare condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità;

e) riafferma il principio della solidarietà verso soggetti in particolare condizione di difficoltà e di disagio temporaneo o permanente, favorendone l'integrazione sociale ed il recupero, nonché garantendo in loro favore i servizi essenziali necessari;

f) promuove azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che si oppongono alla compiuta realizzazione di pari opportunità tra l'uomo e la donna;

g) promuove e valorizza ogni forma di collaborazione con le formazioni sociali ove i cittadini esplicano la loro personalità;



h) riconosce e favorisce le associazioni e gli organismi che rappresentano gli interessi delle diverse categorie sociali e produttive e, riscontratane la conformità al pubblico interesse, ne accoglie le istanze;

i) promuove, valorizza e sostiene le iniziative di cittadini e loro associazioni per recuperare, valorizzare e diffondere le tradizioni popolari della comunità randazzese, contribuendo nell'ambito delle proprie competenze a favorire il processo di integrazione europea, anche mediante lo sviluppo di gemellaggi;

j) tutela e valorizza il patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico, paesistico ed ambientale, e favorisce la collaborazione con la Provincia, con la Regione, con lo Stato, con gli Enti pubblici tra cui i Parchi Regionali dell'Etna, dei Nebrodi e dell'Alcantara e con le associazioni interessate alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e ambientale;

k) assume la protezione dell'ambiente come principio guida della propria azione, adoperandosi per mantenere il proprio territorio libero da impianti ed attività in genere nocive alla salute umana;

l) collabora lealmente con la Provincia, con la Regione, con lo Stato, l'Unione Europea, gli enti parco regionali di interesse sul territorio, anche sulla base delle azioni promosse dalle associazioni di protezione ambientale, per realizzare la riduzione progressiva dei fattori di inquinamento di qualunque genere già esistenti e per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e della natura; concorre, anche in rapporto con le istituzioni europee ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future; dichiara il proprio territorio denuclearizzato;

m) promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità, svolgendo a tal fine ogni utile azione, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione della Repubblica;

n) concorre alla realizzazione di programmi e progetti di formazione professionale con l'obiettivo di realizzare la crescita e lo sviluppo della persona e del lavoratore;

o) realizza l'autogoverno della comunità, con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, sovrintendendo all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità e conformando l'esercizio della propria attività a criteri di efficienza, di efficacia e di trasparenza;

p) garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come



espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale;

q) valorizza e sostiene le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con l'Università, l'Amministrazione scolastica e le altre realtà del mondo della scuola, le istituzioni culturali statali, regionali e locali;

r) promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, tramite i servizi sociali ed educativi; concorre a promuovere, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

s) valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali; in tal senso promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo;

t) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale, sostenendo altresì il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale.

u) promuove un modello urbano per uno sviluppo sostenibile ;

v) sostiene la Dichiarazione universale dei Diritti degli Animali, varata dall'UNESCO nel 1978, adottando i principi, diffondendoli e facendoli rispettare ;

w) sostiene i principi e le azioni di pace rivolti alla convivenza pacifica dei popoli del mondo;

x) il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso; quindi provvede: a) a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico; b) a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità; c) ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici;



y) promuove l'integrazione dei lavoratori extracomunitari alla vita sociale e politica;

z) tutela la salute e la sicurezza pubblica garantendo il rispetto delle leggi e delle norme vigenti con azioni di controllo e prevenzione.

3. Per il perseguimento dei principi fissati nel presente Statuto, le azioni possono essere svolte anche all'esterno dell'ambito territoriale del Comune, purché sia garantita la soddisfazione di interessi di riferimento della comunità.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione, lo Stato e l'Unione Europea, sono informati ai principi di leale collaborazione, cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia nel rispetto del riparto delle funzioni stabilito dalla costituzione e dalle leggi nel tempo in vigore.

5. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco come Ufficiale del Governo.



Articolo 4 *Autonomia normativa ed organizzativa*

1. Il Comune ha potestà normativa secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. Il presente Statuto, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali in materia di organizzazione pubblica e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale e regionale, stabilisce i princìpi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione del Comune è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comune, è riservata alla potestà regolamentare, nell'ambito della legge statale o regionale che, secondo le rispettive competenze, ne assicurano i requisiti minimi di uniformità.
5. La potestà normativa è esercitata anche all'interno delle forme associative secondo i princìpi ed i criteri fissati nei rispettivi atti fondamentali.



Articolo 5 *Statuto e regolamenti*

1. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti del presente Statuto alle disposizioni di legge con esso incompatibili, nonché al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

2. Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare, secondo le forme stabilite nel presente Statuto, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/10 degli elettori per proporre modificazioni statutarie, anche mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli.

3. Le proposte respinte dal Consiglio possono essere ripresentate dopo un anno dalla data di presentazione delle precedenti.

4. La proposta relativa all'abrogazione totale dello Statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è ammissibile solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente. L'abrogazione totale assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo Statuto.

5. Nessuna modifica può essere apportata allo Statuto nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale o l'elezione del Sindaco, tranne che si tratti di modifiche derivanti da obblighi di legge.

6. Gli schemi di regolamenti di competenza del Consiglio devono essere depositati, prima della discussione, presso la segreteria comunale per almeno dieci giorni, al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche e integrazioni. A tal fine sono assicurate forme di pubblicità dell'avvenuto deposito.

7. I regolamenti entrano in vigore dalla data in cui la delibera che li approva è divenuta esecutiva.

8. Lo Statuto ed i regolamenti di competenza del Consiglio, comprese le loro modifiche, in aggiunta alle forme di pubblicità previste dalla legge, sono resi pubblici successivamente alla rispettiva entrata in vigore, mediante affissione per 90 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

9. Le strutture organizzative addette alla comunicazione istituzionale ed alle relazioni con il pubblico, sono tenute a mettere a disposizione di chiunque vi abbia interesse lo Statuto e la raccolta dei regolamenti comunali vigenti.



Articolo 6

Azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità

1. Per la concreta realizzazione delle pari opportunità tra l'uomo e la donna, il Comune di Randazzo provvede ad informare i principi ed i metodi della propria azione amministrativa seguendo una visione egualitaria dei due sessi nel suo complesso, nonché valorizzando di volta in volta ed in rapporto alla peculiarità delle singole azioni, le originalità rispettivamente dell'uno o dell'altro sesso.
2. Il Comune, oltre a promuovere nella società civile un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle possibili situazioni di molestie sessuali, adotta misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e quelle professionali, anche attraverso la promozione di innovative forme di organizzazione del lavoro, dei tempi della città e dei servizi sociali. Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie. Armonizza l'organizzazione dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.
3. I principi fissati nel presente articolo trovano applicazione nelle nomine, designazioni ed in generale nei provvedimenti amministrativi concernenti individuazioni di persone, compatibilmente con le esigenze del buon andamento ed in rapporto ai concreti interessi pubblici da tutelare, fermo restando in ogni caso il rispetto della discrezionalità amministrativa attribuita all'organo che vi provvede.



Capo II

Istituti di partecipazione

Articolo 7

Principi generali della partecipazione popolare

1. Il Comune di Randazzo assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo i principi e le forme stabilite nel presente Statuto.

2. A tal fine il Comune:

a) riconosce il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, di concorrere, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale;

b) rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente;

c) garantisce un'informazione il più possibile completa, accessibile e veritiera sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze nelle competenti sedi istituzionali, il Comune può istituire comitati o consulte secondo criteri di rappresentanza o di rappresentatività.

4. Ferma restando la facoltà e la prerogativa del Consiglio Comunale di istituire consulte di settore, è riconosciuta valenza, importanza e rilievo, quali strumenti consultivi e propositivi di partecipazione civica, alle seguenti consulte:

- a) forum giovanile;
- b) beni e attività culturali;
- c) consulta ambiente;
- d) consulta sport;
- e) consulta volontariato;
- f) consulta economia e lavoro;
- g) consulta problemi sociali;
- h) consulta diversamente abili;
- i) consulta anziani;
- j) consulta pubblica istruzione;



- k) comitato pari opportunità;
- l) comitati o delegazioni di quartiere.

5. La composizione, le modalità di elezione delle consulte e la determinazione delle competenze e dei rapporti partecipativi con il Comune, sono oggetto di disciplina mediante l'adozione di apposito regolamento.

6. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio. Annualmente la Giunta presenta alle competenti Commissioni consiliari ed al Consiglio, nonché rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

7. Con apposito regolamento consiliare si provvede alla istituzione ed alla disciplina del Consiglio Comunale dei ragazzi, quale strumento di formazione alla vita politica e civile delle giovani generazioni.

8. Il Comune istituisce:

a) un osservatorio permanente per rilevare la qualità dei servizi sanitari e socio assistenziali nel distretto dell'AUSL N. 3 e per adottare adeguate iniziative di semplificazione delle procedure di accesso alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali;

b) un osservatorio permanente sui beni artistici, architettonici, storico-culturali, ricreativi e naturalistico-paesaggistici che insistono nel territorio comunale.



Articolo 8 *Partecipazione popolare*

1. La partecipazione della popolazione all'attività del Comune esprime il concorso diretto nell'esercizio delle funzioni proprie degli organi elettivi, esercitato in forma individuale o associata.
2. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, attraverso il loro diretto intervento nella formazione degli atti.
3. Il Comune può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti rappresentativi su specifiche questioni di particolare rilievo istituzionale, sociale ed economico.



Articolo 9 *Valorizzazione delle libere associazioni*

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della popolazione, intervenendo attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie, beni e servizi.
2. Gli interventi sono destinati ad associazioni e altre forme associative senza fine di lucro che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione, e sono erogati con le modalità e i criteri previsti dal regolamento.
3. Nell'ambito dei predetti criteri il Comune determina, anche attraverso apposite convenzioni con le associazioni, il contenuto dei singoli interventi.
4. Le associazioni sono tenute in ogni caso a rendere al Comune, di norma annualmente, una relazione sulle attività svolte e sull'effettiva utilizzazione dei beni o servizi assegnati dall'amministrazione comunale. L'erogazione di benefici finanziari è sempre soggetta a rendiconto.
5. Le associazioni possono presentare agli organi del Comune istanze, petizioni e proposte per esporre comuni necessità e chiedere l'adozione di adeguati provvedimenti a maggiore tutela di interessi collettivi.
6. Gli enti di culto e di formazione religiosa e le associazioni di rispettiva espressione, sono equiparati ad ogni effetto alle libere associazioni di cui al presente articolo.



Articolo 10 *Consultazione popolare*

1. Il Comune riconosce, come forma di partecipazione, la consultazione dei cittadini che può avvenire nelle forme e secondo le modalità di seguito riportate.
2. È facoltà del Consiglio Comunale istituire consulte permanenti in relazione ai singoli settori di intervento amministrativo. Il Consiglio Comunale ove istituisca tali consulte ne determina anche la durata.
3. Il Comune promuove la consultazione della popolazione residente, limitata alle zone in ragione dell'oggetto della consultazione o estesa ad altre categorie di interessati.
4. La consultazione è disciplinata da apposito regolamento che ne precisa le forme e modalità attuative prevedendo, oltre alla consultazione attraverso assemblee cittadine, l'audizione dei rappresentanti di associazione, le udienze conoscitive, i questionari e ogni altra forma ritenuta idonea.
5. La consultazione può essere promossa dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco.
6. Il Consiglio Comunale valuta liberamente ed esamina le risultanze della consultazione in apposita pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione.
7. E' ammesso un solo rinvio non superiore a quindici giorni per ragioni di funzionalità dei lavori del consiglio, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.



Articolo 11

Consultazione di organizzazioni dei lavoratori di categoria ed economiche

1. Il Consiglio, anche attraverso le Commissioni Consiliari, la Giunta ed il Sindaco dispongono audizioni delle forze economiche e produttive, della cooperazione, delle organizzazioni sindacali, culturali, sociali e delle consulte eventualmente istituite, che possano contribuire all'individuazione e alla promozione dei bisogni della collettività ed alla ricerca delle soluzioni più appropriate per i profili della politica amministrativa del Comune.



Articolo 12

L'iniziativa popolare delle istanze, proposte e petizioni

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singolarmente che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco secondo le rispettive competenza, hanno l'obbligo di esaminare tempestivamente e di fare conoscere la decisione che ne è scaturita.
3. Il diritto si esercita nelle forme stabilite da apposito regolamento il quale con riferimento a tali atti partecipativi, deve disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi o gli uffici cui dovranno essere dirette, individuare le procedure, le modalità per la loro ammissione e il loro esame, indicare il termine entro cui il Comune deve pronunciarsi sull'ammissibilità e sul merito.
4. A ciascun cittadino, in ogni caso, deve essere garantita, in egual modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipativo e di attivare i relativi procedimenti amministrativi.



Articolo 13 *Referendum*

1. Sono ammessi referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale concernenti atti degli organi di governo.
2. I referendum possono essere di natura consultiva, propositiva o abrogativa.
3. I referendum propositivi e abrogativi, costituiscono uno schema di deliberazione sottoposto alla approvazione del corpo elettorale, mediante il quale si chiede di pronunciarsi rispettivamente su una proposta non ancora assunta, ovvero sulla abrogazione di un provvedimento degli organi di governo assunto ed efficace.
4. Gli effetti del referendum propositivo e abrogativo si producono di diritto dalla data di proclamazione del risultato.
5. I referendum consultivi non sono vincolanti per gli organi del Comune, i quali possono disattendere il risultato della consultazione motivando adeguatamente l'interesse pubblico ritenuto prevalente.
6. Non possono essere indetti referendum di cui al presente articolo su provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze e personale.
7. Sono altresì inammissibili i referendum di cui al presente articolo, in materia di tributi locali e di tariffe, bilanci e rendiconti, su attività amministrative vincolate da leggi, provvedimenti assunti dai dirigenti e funzionari in forza degli autonomi poteri di gestione, nonché su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
8. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 10% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.



9. Il Consiglio Comunale fissa in un apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.



Articolo 14

Diritto di accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi

1. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalle leggi e dal regolamento.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta al responsabile dell'amministrazione che ha formato il documento e lo detiene stabilmente.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante il solo esame ovvero attraverso l'estrazione di copia di documenti amministrativi. Nell'esercizio del diritto di accesso si assicura la compatibilità con il regolare funzionamento degli uffici.
4. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi di produzione nonché ai diritti di ricerca e di visura.
5. L'assegnazione del procedimento all'unità organizzativa competente, la designazione del responsabile dell'unità organizzativa e l'individuazione del termine entro il quale il procedimento deve essere concluso, sono stabiliti da apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Il responsabile del procedimento, individuato dal responsabile dell'unità organizzativa, risponde della correttezza, della completezza e della tempestività del procedimento.
7. Ove non sussistano ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, che devono essere motivate, hanno diritto di partecipazione al procedimento i soggetti direttamente interessati e i soggetti individuati o facilmente individuabili che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
8. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
9. È consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o attraverso altre forme di idonea pubblicazione e informazione quali la stampa e le televisioni locali, qualora sussistano particolari



esigenze di celerità, ovvero il numero dei destinatari e la loro indeterminatezza la renda particolarmente gravosa.

10. La comunicazione deve indicare: l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento e il termine entro il quale è possibile l'intervento degli interessati.

11. Sono esclusi dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale.

12. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari forme che ne regolano l'istruttoria e la deliberazione.

13. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai soggetti interessati e nel rispetto delle afferenti disposizioni di legge, è possibile concludere accordi tra l'Amministrazione ed i terzi. La competenza alla sottoscrizione dell'accordo segue la competenza all'adozione dell'atto, salva la funzione di indirizzo e controllo spettante agli organi di governo.



Articolo 15

Regolamenti per il diritto di accesso e per l'autocertificazione

1. Il diritto di accesso, la trasparenza dell'azione amministrativa, il procedimento amministrativo e l'autocertificazione sono disciplinati attraverso appositi regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative li dichiarano esclusi, ovvero siano sottoposti a temporanea eccezione dall'accesso sulla base di una motivata dichiarazione del Sindaco, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.



Articolo 16 *Diritto all'informazione*

1. Il Comune di Randazzo riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e promuove ogni azione utile ad assicurare la conoscenza all'esterno e la diffusione degli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni, salve le limitazioni previste nella legge, nel presente Statuto e nei regolamenti.
2. Per le finalità della comunicazione istituzionale l'ente si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti idonei ad assicurare la più diffusa conoscenza degli atti e delle attività, compresa la stampa, la televisione e la radio.
3. L'informazione deve essere il più possibile esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Con appositi atti organizzativi si provvede a dare attuazione al diritto di informazione.
5. Il Comune favorisce forme innovative di comunicazione istituzionale, anche attraverso la diffusione telematica dei propri atti e della propria attività.



Articolo 17 *Diritto di udienza*

1. I cittadini, gli enti o le associazioni possono chiedere di essere sentiti dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale, dal Segretario e dai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione alle rispettive competenze, per esporre loro eventuali questioni o affari.
2. Ogni soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo può, nell'esercizio del diritto di udienza o per iscritto, proporre reclamo all'organo che lo ha emanato, richiedendone la riforma, la revoca o l'annullamento e chiedendo di essere sentito.
3. L'organo competente è tenuto a sentire il richiedente e a motivare il mancato accoglimento del reclamo.



Articolo 18 *Difensore civico*

1. È in facoltà del Consiglio Comunale nominare il Difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dei principi di legalità e di trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. L'elezione, la durata in carica, i requisiti di eleggibilità e le funzioni sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.



Articolo 19

Attribuzioni e prerogative del Difensore civico

1. Il Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, si attiva per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione, sia di propria iniziativa, che a domanda di singoli ed associazioni, anche su comunicazione orale.
2. Il Difensore civico interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le istituzioni, i concessionari di servizi pubblici o le società che gestiscono pubblici servizi nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati. La richiesta di cui sopra può essere formulata per iscritto o oralmente. Nel secondo caso la richiesta è verbalizzata dall'Ufficio.
3. Egli accerta lo stato dei fatti prospettato dai cittadini ed utenti, con facoltà di verificare con i dirigenti o responsabili d'ufficio interessati per competenza la veridicità di inadempienze, illegittimità, fatti a lui prospettati, accedendo agli uffici interessati, ottenendo copia di atti o documenti senza il limite del segreto d'ufficio.
4. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato entro un congruo termine e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
5. Può altresì, entro un termine ben preciso, proporre di esaminare la pratica congiuntamente al responsabile del servizio o del singolo procedimento e richiederli eventuali relazioni.
6. Acquisite tutte le informazioni utili, comunica per iscritto il proprio parere al cittadino o associazione che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro termini definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
7. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, l'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione.
8. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il persistere di irregolarità o vizi procedurali. Egli invia apposita relazione al Segretario Generale in ordine alle inadempienze riscontrate.



9. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Difensore civico ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato e ha diritto di ottenere a richiesta, senza alcun onere di spesa, copia degli atti dell'Amministrazione comunale, di quelli da essi richiamati e dei documenti istruttori.

10. Tutti i dirigenti sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

11. Il Difensore civico quale promotore di equità può intervenire presso l'Amministrazione per suggerire, nell'adozione di un atto, la soluzione più conforme nell'interesse del cittadino.

12. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del Difensore civico anche se non accolta impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro congruo termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento.

13. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che sono da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

14. Quando le richieste si riferiscono alla produzione di atti amministrativi il Difensore civico può convocare il responsabile dell'ufficio per l'esame congiunto dello stato del procedimento o informarsi della relativa istruttoria al fine di assicurare un corretto sviluppo delle procedure e della definizione dell'atto, nella salvaguardia del rispetto delle esigenze del cittadino.

15. Il mancato accoglimento da parte del responsabile del servizio o dell'ufficio competente di eventuali proposte avanzate dal Difensore civico è verbalizzato e comunicato al Sindaco.

16. Il Difensore civico può svolgere funzioni di diretta sollecitazione agli organi comunali competenti per il riesame di atti già emanati nel caso si ravvisino dubbi di legittimità sul provvedimento là dove sia richiesto da singoli o associazioni portatrici di interessi diffusi.

17. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto:

a) da cittadini italiani, stranieri e apolidi, che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel territorio comunale, comunque, legittimati a produrre istanze o richieste all'Amministrazione Comunale;

b) da cittadini italiani, stranieri e apolidi, che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a) prestano attività professionali, artistiche e di altro



lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale;

- c) dalle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro;
- d) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;
- e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

18. Non possono ricorrere al Difensore civico:

- a) i Consiglieri e Amministratori in carica;
- b) le pubbliche amministrazioni;
- c) il Segretario Generale ed i Revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;
- d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi dipendenti dal Comune, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa;
- e) coloro che abbiano incarichi professionali in corso con l'Ente e limitatamente all'incarico ricevuto.

19. Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 18 del presente articolo, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.



Articolo 20

Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio comunale una relazione riepilogativa dell'attività svolta evidenziando i casi di disfunzioni ed omissioni e formulando specifiche proposte in merito.
2. La relazione viene discussa nella prima adunanza utile successiva del Consiglio Comunale e adeguatamente pubblicizzata nelle forme e nei modi ritenuti più adeguati dalla Presidenza del Consiglio Comunale
3. Il Difensore civico può inviare note e richiedere audizioni al Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta, agli organi degli enti cui il Comune partecipa.



Articolo 21 *Organizzazione e mezzi*

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il Comune od in altri idonei locali, unitamente al personale occorrente ed alle attrezzature necessarie al buon funzionamento dell'istituto, messi a disposizione a cura del Sindaco e sulla base della normativa vigente in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto e all'osservanza dell'ordinamento vigente.
3. Annualmente viene previsto nel bilancio un fondo da porre a disposizione del Difensore civico per consentirgli di organizzare in assoluta autonomia le competenze dell'ufficio e le sue funzioni.



Articolo 22 *Elezione, requisiti e incompatibilità*

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, per le prime tre votazioni.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, nelle successive il Difensore civico è eletto con un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Per l'elezione del Difensore civico, il Consiglio Comunale viene di norma riunito nel termine di giorni novanta dal suo insediamento, ferma la facoltà di procedere o meno alla nomina.

4. Il Difensore civico deve essere scelto fra cittadini di comprovata esperienza civica che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e siano in possesso di ottime referenze di carattere morale e civile.

5. Per essere eletti all'ufficio di Difensore civico i cittadini devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per l'elezione alla carica di consigliere comunale, ed in possesso di almeno un diploma di Scuola Media di 2° grado.

6. L'elezione avviene previa pubblicazione di un avviso pubblico a cura del Presidente del Consiglio Comunale, attraverso il quale si invitano gli interessati a presentare manifestazione di interesse alla nomina, corredata da curriculum e da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. La pubblicazione dell'avviso deve avvenire all'Albo Pretorio per un periodo comunque non inferiore a quindici giorni, ed all'avviso viene data la più ampia diffusione.

7. L'ufficio di Difensore civico è incompatibile con:

a) l'esercizio di qualsiasi attività che abbia attinenza con il Comune;

b) lo stato di membro del Parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale e comunale;

c) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, istituzione, ente o società dipendenti o controllati dal Comune, o che da esso ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;



d) la qualità di revisore dei conti negli ultimi cinque anni;

e) l'aver parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge che siano amministratori, segretario o dirigenti del Comune.

8. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro e non oltre giorni 20 dalla sua contestazione.



Articolo 23

Durata in carica, decadenza e dimissioni

1. Il Difensore civico dura in carica per un periodo compreso tra la data di esecutività della delibera di elezione ed il tempo residuo di durata in carica del Consiglio Comunale che lo ha eletto. Terminato tale periodo per qualunque causa, compresa l'ipotesi di cessazione anticipata del mandato dell'organo consiliare, il Difensore Civico cessa automaticamente dall'incarico e dalle relative funzioni, e non è rieleggibile.
2. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità. La decadenza è pronunciata con provvedimento del Consiglio Comunale su proposta di uno o più Consiglieri e previa contestazione all'interessato.
3. Il Consiglio comunale può disporre la revoca del Difensore civico per gravi motivi, quali: la comprovata e documentata inerzia e/o inefficienza, mancanza di imparzialità, violazioni alle leggi, ai regolamenti, allo Statuto, grave inadempienza ai doveri del suo ufficio.
4. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco, sentita la Giunta o da almeno un terzo dei Consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca.
5. Il Consiglio esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione palese ed a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione.
7. Quando la proposta è ammessa il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del legale rappresentante dell'Ente, dei rilievi formulati al Difensore civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma palese, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
8. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata il Consiglio dichiara la revoca del Difensore civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva.



9. Alla notifica provvede il Sindaco, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.

10. Il Difensore civico può rinunciare all'ufficio per dimissioni.



Articolo 24
Indennità di funzione

1. Al Difensore civico spettano le indennità e i rimborsi con le modalità e nella misura stabilita dalle leggi e dai regolamenti nel tempo vigenti per l'Assessore comunale.



Capo III

Le forme associative

Articolo 25

Principi generali

1. Il Comune di Randazzo riconosce il valore delle forme di associazionismo e di cooperazione con gli enti pubblici in generale e gli enti del sistema delle autonomie locali in particolare.
2. Gli strumenti di conclusione e di esercizio delle forme associative sono disciplinati dalla legge e dal presente Statuto, nonché dai singoli atti fondamentali e costitutivi.
3. Gli organi di governo del Comune di Randazzo ispirano i principi ed i metodi dell'azione amministrativa alla leale collaborazione con gli altri enti e privilegiano le forme di gestione associata di funzioni e servizi.
4. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni, degli Enti parco, delle diverse autorità di bacino, operanti nell'ambito del territorio comunale e della Provincia Regionale, per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali.
5. Il Comune, la Provincia Regionale, gli Enti parco operanti nell'ambito del territorio comunale, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione.
6. Il Comune può realizzare opere di rilevante interesse anche intercomunale, nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo, previa valutazione di impatto ambientale, con la collaborazione della Provincia Regionale, degli Enti parco o di bacino operanti nell'ambito del territorio comunale e di altri enti pubblici.
7. Il Comune avanza proposte e collabora con la Provincia Regionale, la Regione e gli altri enti regionali o statali ai fini di una corretta programmazione economica, formazione e programmazione negoziata.



Articolo 26 *Convenzioni e consorzi*

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni, deliberate dal Consiglio Comunale con l'indicazione dei fini e dell'oggetto, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
2. La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
3. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia Regionale un consorzio secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.



Articolo 27 *Unioni di Comuni*

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia il Comune di Randazzo può promuovere ed aderire alla costituzione insieme ad un altro o più Comuni, di una Unione di Comuni, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza.



Articolo 28

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.
2. Gli accordi di programma che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi che siano compatibili con gli strumenti di programmazione formalmente adottati, ovvero attengano alla soluzione di situazioni di emergenza, sono approvati prima della loro sottoscrizione dalla Giunta Comunale.
3. Quando assumono valenza programmatica ed i relativi contenuti siano incompatibili con i programmi formalmente adottati, ovvero in tutti i casi in cui l'accordo comporti modifica agli strumenti urbanistici, il Sindaco, prima di aderire, sente la Commissione Consiliare competente, e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso mediante l'adozione di formale deliberazione.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.



Titolo II

Organi

Capo I

Degli organi di governo del Comune

Articolo 29

Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. L'attribuzione e l'esercizio delle rispettive competenze e funzioni è stabilito dalla legge e dal presente Statuto nonché, secondo quanto ivi previsto, dai regolamenti.
3. Coloro che ricoprono gli uffici degli organi di governo dell'ente, definiti nel presente Statuto amministratori comunali, rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato, ed ispirano la propria azione a principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità.
4. Con appositi regolamenti sono disciplinate le forme per assicurare nel rispetto della legge, la pubblicità della situazione patrimoniale, nonché per la disciplina di ogni altro aspetto concernente lo status giuridico ed economico di amministratore locale.



Articolo 30 *Obbligo di astensione*

1. Gli amministratori comunali debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, ovvero di interessi di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini fino al quarto grado.
3. L'interesse connesso alla deliberazione deve essere dichiarato formalmente dall'amministratore. Fino alla formalizzazione di tale dichiarazione nessuna responsabilità può essere ascritta in capo ai restanti componenti degli organi elettivi ed al Segretario relativamente alla formazione ed alla approvazione degli atti deliberativi.
4. Dal momento in cui uno o più amministratori dichiarino il loro interesse non possono partecipare alle sedute, e qualora dichiarino la loro incompatibilità nel corso della seduta, sono tenuti ad allontanarsi immediatamente dall'aula.
5. Qualora per qualunque motivo non dovessero allontanarsi dall'aula il Presidente rinvia o sospende la seduta.
6. In ogni caso dal momento della dichiarazione gli amministratori dichiaratisi incompatibili non possono essere computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta né nel numero dei votanti.
7. Gli amministratori locali debbono altresì astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente a servizi, esazioni, forniture od appalti nell'interesse del Comune o di enti dal medesimo partecipati o controllati.



Articolo 31 *Votazioni*

1. Il Consiglio, comprese le Commissioni al suo interno costituite, e la Giunta assumono le rispettive deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge prescriva una maggioranza speciale.
2. Sono considerati presenti ai fini del calcolo della maggioranza solo coloro che esprimono voto favorevole o contrario.
3. Coloro che dichiarano di astenersi dalla votazione si considerano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza nelle deliberazioni.
4. Nel caso di parità di voti la proposta in votazione si intende non approvata.
5. I regolamenti sul funzionamento degli organi collegiali adeguano la propria disciplina al contenuto del presente articolo.



Articolo 32
Luogo delle riunioni

1. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale e nei locali appositamente individuati.
2. In casi del tutto eccezionali e per particolari e motivate esigenze, detti organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede comunale.
3. I regolamenti per il funzionamento degli organi collegiali disciplinano le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.



Capo II

Il Consiglio Comunale

Articolo 33

Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e rimozione sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.
2. Sono organi interni del Consiglio Comunale: il Presidente, il Vice-Presidente, il Consigliere anziano, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei capigruppo, le Commissioni Consiliari.



Articolo 34 *Attribuzioni del Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali individuati nella legge.

2. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti nel presente Statuto, è disciplinato dal regolamento adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel quale sono previste e disciplinate le modalità per la convocazione, per la presentazione e discussione delle proposte, la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione o di prosecuzione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune.

3. Con propri regolamenti il Consiglio disciplina altresì le funzioni e le prerogative dei Consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge, dello Statuto e delle compatibilità economico-finanziarie.

4. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

5. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dalla legge, secondo i principi affermati dal presente Statuto, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti lo Statuto ed i regolamenti per il funzionamento del Consiglio e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, comuni e province;

b) agli atti generali per l'esercizio delle funzioni comunali, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici, dei tributi e la disciplina generale delle tariffe;



c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai rendiconti, ai programmi annuali e pluriennali delle opere pubbliche;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, i piani di recupero, i piani urbanistici generali;

e) agli altri atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge.

6. Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

7. Il Consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso Consiglio.

8. L'attività di indirizzo del Consiglio Comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente.

9. L'attività di controllo è esercitata dal Consiglio Comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.

10. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché attraverso le proprie valutazioni sulla relazione semestrale del Sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei rendiconti di gestione.

11. In occasione dell'esame del rendiconto della gestione, i rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.

12. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori dei conti sulle materie allo stesso attribuite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

13. L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il Sindaco o un Assessore delegato sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento.



Articolo 35 *Commissioni di indagine*

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie attinenti l'attività amministrativa del Comune, può deliberare, su proposta di almeno tre dei Consiglieri in carica, l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo la composizione, l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

2. La Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio, è composta da Consiglieri Comunali designati dai Capigruppo in rappresentanza di ogni Gruppo consiliare.

3. La Commissione, presieduta da un Consigliere appartenente ai consiglieri di minoranza indicato di concerto dalla Conferenza dei capigruppo, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed ha diritto di accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.

4. La Commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli Amministratori, i rappresentanti del Comune, il Segretario Comunale e gli altri dipendenti, così come può sentire i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.

5. I verbali della Commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal Presidente e resteranno, assieme alle audizioni e ai risultati dell'indagine, riservati fino alla loro presentazione al Consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

6. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti o esprime agli Organi competenti i propri giudizi o orientamenti.

7. L'attività delle Commissioni di indagine rientra tra le funzioni di controllo attribuite al Consiglio e non può esulare dai poteri e dalle attribuzioni dei Consiglieri, di cui costituisce una modalità di esplicazione.



Articolo 36 *Consiglieri comunali*

1. I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di opinione e di voto. Essi sono direttamente responsabili delle opinioni espresse e dei voti resi sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinanti dalla legge.
3. Ogni Consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e dei decreti e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.
4. Ogni Consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
5. Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi e delle determinazioni e delle ordinanze del Sindaco.
6. Tutti i Consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati, consegnati o depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
7. Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire e partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e alle sedute delle Commissioni Consiliari di cui fa parte per l'intera durata dei lavori.



Articolo 37 *Diritto di iniziativa dei Consiglieri Comunali*

1. Ciascun Consigliere Comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno, risoluzioni e mozioni.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco e agli Assessori delegati per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del Consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti della Amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa. L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta, nonché trattazione in seduta di Consiglio Comunale o di Commissione Consiliare, nonché qualora si dichiari insoddisfatto la trasformazione in un vero e proprio ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è presentato al voto del Consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto ad indirizzare l'azione della Giunta o del Consiglio stesso.
4. Le risoluzioni, volte a far discutere il Consiglio Comunale su temi che interessano l'amministrazione, contengono obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
5. Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.
6. Su ordini del giorno, risoluzioni e mozioni il Consigliere proponente può chiedere che il Consiglio si esprima con un voto.
7. Ognuno dei Consiglieri Comunali esercita, a norma del regolamento sul funzionamento del Consiglio, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale mediante proposte di deliberazione. Qualora le proposte comportino impegno di spesa o diminuzione di entrate le proposte debbono essere corredate dei pareri previsti per legge.



Articolo 38

Dimissioni e decadenza dei Consiglieri Comunali

1. Le dimissioni dei Consiglieri Comunali sono indirizzate al Presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.
2. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il Consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero che nel corso dell'anno solare partecipi ad un numero di sedute inferiore ai 2/3 di quelle effettivamente celebrate, viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del Presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore. Ai fini dell'applicazione del presente comma la seduta di prima convocazione e quella di seconda convocazione o di prosecuzione si considerano ad ogni effetto come unica seduta.
4. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
6. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio istituisce e disciplina l'albo delle presenze dei Consiglieri Comunali alle sedute del Consiglio o delle Commissioni, con l'indicazione dei Consiglieri che senza giustificato motivo siano assenti. Detto regolamento stabilirà altresì le sanzioni.



Articolo 39 *Il Presidente del Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del Consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il Consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
3. Il Presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del Consiglio e per quello delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
4. Nelle cerimonie pubbliche il Presidente del Consiglio Comunale segue nell'ordine il Sindaco e precede gli Assessori.



Articolo 40

Il Vice-Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, secondo le previsioni di legge, elegge un Vice-Presidente del Consiglio, il quale coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza e o di impedimento formalmente dichiarati dal Presidente, ovvero su delega espressa.
2. L'attivazione delle funzioni del Vice-Presidente è subordinata ad esplicita formalizzazione del Presidente, salvo i casi di forza maggiore.
3. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, disciplina gli ulteriori aspetti concernenti il ruolo del Vice-Presidente, e può prevedere e disciplinare nel suo complesso l'istituzione ed il funzionamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale.



Articolo 41 *Il Consigliere anziano*

1. È Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
3. Qualora non siano presenti in aula il Presidente o il Vice Presidente, il Consigliere anziano presente in aula, trascorsa un'ora dal previsto inizio della riunione, procede all'appello dei Consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.
4. Il Consigliere anziano presente dall'inizio alla conclusione della seduta sottoscrive, assieme al Presidente e al Segretario, i verbali delle deliberazioni.



Articolo 42 *I Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il Consigliere singolo può far parte del gruppo misto.
2. Ogni gruppo nomina un capogruppo.
3. In ogni caso in cui non risulti formalmente nominato, il capogruppo è individuato di diritto nel Consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali all'interno del gruppo.
4. Ai Gruppi consiliari come previsto dal regolamento, sono assicurate per l'espletamento delle loro funzioni, risorse e idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità di risorse finanziarie e strumentali del Comune.



Articolo 43 *La Conferenza dei capigruppo*

1. La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio e, a norma di regolamento, lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del Consiglio.
2. Alla conferenza compete, tra l'altro, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento sul funzionamento del Consiglio.
3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio definisce le ulteriori competenze della Conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale, con le Commissioni Consiliari permanenti, il Sindaco e la Giunta Comunale.
4. Alla conferenza dei Capigruppo partecipa anche il Consigliere che, unico rappresentante di un partito o movimento politico presente all'ARS, non abbia aderito ad altro gruppo consiliare o non abbia con altri Consiglieri costituito gruppo misto, nonché il Consigliere Comunale che sia unico eletto di una lista prescindendo dal fatto che la lista stessa sia espressione di un partito politico rappresentato all'ARS.



Articolo 44

Le Commissioni Consiliari permanenti e speciali

1. Il Consiglio Comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame ed espressione del parere preliminare sugli atti deliberativi del Consiglio, secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del consiglio, istituisce nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza.
2. Le proposte di deliberazione per le quali il regolamento prevede il parere obbligatorio delle Commissioni sono assegnate dal Presidente ad una Commissione Consiliare permanente in ragione della prevalente competenza.
3. Il Consiglio Comunale può, altresì, costituire commissioni speciali per lo studio e l'approfondimento di specifici problemi, in tal caso le Commissioni assumono funzioni referenti o redigenti.
4. Le Commissioni Consiliari di cui al presente articolo, a norma di regolamento, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del Consiglio Comunale.
5. Le Commissioni hanno diritto di ottenere dal Sindaco o dall'Assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
6. Il Sindaco e gli Assessori non fanno parte delle Commissioni Consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l'obbligo, se invitati, di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.
7. Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione. Le adunanze delle commissioni consiliari sono pubbliche.
8. Le Commissioni permanenti possono svolgere attività deliberante. A tal fine è necessario:
 - a) che le funzioni di segretario dei lavori della Commissione siano svolte dal Segretario Comunale o da chi legittimamente lo sostituisce;



b) che le funzioni di Presidente della Commissione siano svolte dal Presidente del Consiglio Comunale;

c) che la materia oggetto della proposta di deliberazione non riguardi, statuti e regolamenti, bilancio e rendiconti, programmi di opere pubbliche, piani territoriali ed urbanistici.

9. A ciascun Gruppo consiliare regolarmente costituito, ovvero ad almeno due Consiglieri Comunali, è in facoltà di richiedere la devoluzione al plenum del Consiglio della proposta trasmessa alle Commissioni permanenti in sede deliberante.

10. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di notifica ai Consiglieri dell'attivazione delle Commissioni in sede deliberante, la quale deve comunque avvenire in un termine non inferiore a tre giorni liberi prima della riunione della Commissione.



Articolo 45 *Riunioni del Consiglio*

1. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria o urgente, in relazione alla comprovata esigenza di celerità che caratterizza gli argomenti iscritti all'ordine del giorno su determinazione del Presidente del Consiglio ovvero su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri.
2. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
3. La ripetuta, ingiustificata e persistente violazione degli obblighi di convocazione previsti nel presente articolo, costituisce grave violazione di legge nonché omissione di atti d'ufficio a carico del Presidente del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di autoconvocazione dell'organo discendenti dall'inadempimento del Presidente.



Articolo 46 *La convocazione del Consiglio*

1. Il Presidente convoca il Consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.
2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato, secondo le previsioni del regolamento sul funzionamento del Consiglio, ai singoli Consiglieri:
 - a) per le sessioni ordinarie almeno 5 giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza;
 - b) per le sessioni urgenti, almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio.
4. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.



Articolo 47 *L'ordine del giorno*

1. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale, predisposto dal suo Presidente o da chi ne fa le veci, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.
2. È data priorità agli argomenti proposti dal Sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto, per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.
3. Le proposte dei Consiglieri saranno inserite nella prima riunione utile.
4. Contestualmente all'invio ai Consiglieri Comunali, l'ordine del giorno è pubblicato all'Albo Pretorio e pubblicizzato come previsto dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.
5. Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria generale almeno tre giorni prima delle sedute o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima.
6. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il Presidente del Consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri degli atti sottoposti alla trattazione del Consiglio Comunale.



Articolo 48

Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione consiliare spetta al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio o ad ognuno dei Consiglieri Comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il rendiconto della gestione, i piani urbanistici generali ed i programmi triennali delle opere pubbliche sono proposti al Consiglio dalla Giunta Comunale.
3. Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari cui farvi fronte.
4. Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dal comma precedente oppure la proposta di deliberazione non sia di competenza del Consiglio, il Presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare il Consiglio, ma dovrà darne, su conforme parere del Segretario Comunale, tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno o risoluzione.



Articolo 49
Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.
3. La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata in prosecuzione al giorno successivo, all'orario di adunanza originario, con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di 2/5 dei Consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo non si applicano alle sedute di prosecuzione.



Articolo 50

Criteria e modalità per le nomine

1. Per le nomine di competenza del Consiglio Comunale e per quelle che, a norma di regolamenti o di Statuto, è prevista la rappresentanza delle minoranze si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Quando la legge o lo Statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate nelle nomine di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.
3. Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.



Articolo 51

Partecipazione alle sedute e verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune o chi ne fa le veci, partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il Presidente dell'adunanza e con il Consigliere anziano.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di Segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto relativamente al quale il Segretario nella specifica seduta si dichiara interessato.
3. Qualora per urgenti ed indilazionabili esigenze, il Segretario o chi ne fa le veci non potessero partecipare alla seduta, il Consiglio può incaricare limitatamente ad argomenti urgenti ed indifferibili della seduta già convocata, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di Segretario. In ogni altro caso il Consiglio non può legittimamente riunirsi.
4. Il processo verbale, oltre a riportare i punti salienti della discussione, contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal Consigliere Comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento.
5. Nel verbale sono chiaramente indicati i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei Consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
6. Ogni Consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
7. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri.



Capo III

La Giunta Comunale

Articolo 52

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di governo con funzioni di programmazione e pianificazione esecutiva, svolge funzioni preparatorie, propositive, di impulso nei confronti degli organi del Comune, impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta è nominata con provvedimento del Sindaco immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al Consiglio Comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni.
3. La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
4. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero sette Assessori, nominati dal Sindaco.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del Sindaco fino al secondo grado.



Articolo 53 *Funzionamento della Giunta Comunale*

1. La Giunta Comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso pure orale del Sindaco o di chi lo sostituisce, che stabiliscono seduta stante l'ordine del giorno, tenendo conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La giunta è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, ed in caso di impedimento anche di quest'ultimo dall'Assessore anziano, individuato nel componente nominato prima in ordine cronologico, ovvero in caso di nomina contestuale nel componente più anziano di età.
3. Le sedute non sono pubbliche. È tuttavia facoltà del Sindaco invitare i dirigenti, i rappresentanti del Comune, i Capigruppo consiliari, il Presidente del Consiglio Comunale o delle Commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni, il Sindaco può decidere di tenere seduta pubblica.
4. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge.
6. Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e cura la redazione dei verbali delle deliberazioni che sottoscrive con il Presidente e con l'Assessore anziano.
8. La Giunta può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di Segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto relativamente al quale il Segretario nella specifica seduta si dichiara interessato.
9. È in facoltà della Giunta Comunale approvare un regolamento per il proprio funzionamento, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Statuto.



Articolo 54 *Competenze e attribuzioni della Giunta Comunale*

1. La Giunta Comunale esercita le competenze ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Nelle materie di propria competenza, attua gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario ed ai dirigenti; esercita potere di proposta al Consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta, in particolare:

a) predispone schemi di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) elabora e propone al Consiglio gli atti di programmazione e pianificazione, anche territoriale ed urbanistica;

c) predispone gli schemi di bilancio, la relazione revisionale e programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al rendiconto della gestione;

d) elabora e sottopone al Consiglio, i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;

e) delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al Comune;

f) indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario Generale e ai dirigenti;

g) indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari.

h) adotta le delibere e gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo Statuto;

i) verifica la corrispondenza, prima della loro formulazione esecutiva, di progetti e programmi, agli indirizzi generali fissati dal Consiglio o esplicitati dalla stessa Giunta;



j) approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;

k) adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale, regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dotazioni organiche, programmi di fabbisogno di personale;

l) autorizza la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati;

m) nominando contestualmente il legale di fiducia, autorizza il Sindaco a stare in giudizio, come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari, approva transazioni e rinunce alle liti;

n) adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra interventi appartenenti allo stesso servizio, o unità contabile ad esso assimilabile, del bilancio;

o) procede annualmente, di norma contestualmente all'approvazione dello schema del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, alla determinazione annuale, comprese eventuali variazioni, delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti ed altri atti a contenuto generale approvati dal Consiglio Comunale;

p) adegua periodicamente, secondo le scadenze fissate dalla legge, gli oneri di urbanizzazione;

q) attribuisce denominazioni a vie e piazze, ed assume in generale i provvedimenti di governo in materia di toponomastica;

r) conferisce gli incarichi professionali di natura fiduciaria, relativamente ai servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura;

s) approva i documenti di pianificazione gestionale e operativa consequenziali al bilancio, secondo le previsioni del regolamento di contabilità.



Articolo 55
Assessori, Assessore anziano, Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina gli Assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
2. Agli Assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di Consigliere Comunale e per la carica di Sindaco.
3. Gli Assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del Segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri Comunali.
4. Gli Assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono ipso iure dalla carica.
5. Le dimissioni da Assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al Sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
6. Gli Assessori, per delega del Sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
7. Nei limiti della delega conferita, adottano gli atti di competenza del Sindaco di rilevanza interna ed esterna, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'Ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
8. Le deleghe conferite agli Assessori, ed ogni modifica o revoca sono comunicate entro sette giorni dal Sindaco al Consiglio Comunale, al Segretario Comunale e ai dirigenti.
9. Il Sindaco nomina tra gli Assessori il Vice Sindaco che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
10. L'Assessore anziano, in assenza del Vice Sindaco, sostituisce in via generale il Sindaco assente o impedito.



Articolo 56 *Revoca degli Assessori*

1. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più Assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi Assessori.
2. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.
3. In entrambi i casi, il Sindaco deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio Comunale comunicazione del provvedimento di revoca e di nomina, sulle quali il Consiglio Comunale può esprimere le proprie valutazioni.
4. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Comunale.



Capo IV

Il Sindaco

Articolo 57

Elezione e funzioni del Sindaco

1. Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di Sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di Consigliere.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
3. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale, a cui ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla Giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il Consiglio Comunale, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
4. Il Sindaco è organo esecutivo e capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge vigente.
5. Il Sindaco nomina gli Assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la Giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo Statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del Segretario Generale.
6. Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai Comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del Consiglio Comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
7. Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la



rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.

8. Il Sindaco è ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitegli anche dalla legge dello Stato. È altresì autorità locale di protezione civile, con facoltà di delegare le funzioni operative ad un Assessore.

9. Il Sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi sanitari. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalle disposizioni di legge.



Articolo 58 *Attribuzione e competenze del Sindaco*

1. In conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la materia, il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente, rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;

b) attribuisce e definisce gli incarichi fiduciari, dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei contratti collettivi di lavoro, nonché delle norme del presente Statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) attribuisce e revoca le funzioni di direttore generale secondo le previsioni del presente Statuto e dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed impartisce le direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;

d) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

e) definisce e stipula accordi di programma, secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto;

f) formula indirizzi, ferme restando le competenze del Consiglio o della Giunta Comunale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;

g) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;

h) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;

i) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;

j) richiede la convocazione del Consiglio Comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno, e può richiedere la convocazione della Conferenza dei capigruppo,

k) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.

l) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

m) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;



n) vigila sulla attività degli Assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, ed enti con esso convenzionati, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale;

o) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, ed enti con esso convenzionati, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

p) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

q) definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;

r) sovrintende alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

s) sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica e provvede allo svolgimento delle competenze ad esso spettanti per legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.

2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dalle afferenti disposizioni di legge.

3. Il Sindaco, nei casi e nei modi previsti dalla legge e previa comunicazione al Prefetto, può delegare agli Assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, e ad un Consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera r).

4. Gli atti ed i provvedimenti del Sindaco, eccezione fatta per le ordinanze contingibili ed urgenti, assumono la denominazione di decreti sindacali.



Articolo 59 *Nomine fiduciarie*

1. Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge ed a tempo determinato, ad esperti di comprovata competenza estranei all'amministrazione, ovvero incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego.
2. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
3. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità e/o esperienza in relazione all'incarico da ricoprire.
4. Fuori dai casi di cui ai superiori commi, nell'ambito delle materie di sua competenza il Sindaco può inoltre, nominare collaboratori volontari preposti a determinati compiti e materie sulla base di una propria discrezionale valutazione. Tali collaboratori volontari non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dei compiti affidati dal Sindaco, debitamente certificate e preventivamente autorizzate. Per ricoprire il ruolo di collaboratore volontario non è richiesto alcun titolo particolare.
5. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti e dei consulenti da lui nominati.
6. Tutte le nomine fiduciarie demandate al Sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del Sindaco.



Capo V

Ordinamento degli uffici

Articolo 60

Principi generali

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in generale l'organizzazione delle strutture e tutta l'attività amministrativa del Comune perseguendo efficienza, efficacia ed economicità, si conformano al principio di legge secondo il quale le funzioni di indirizzo e controllo sono di competenza degli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. Le strutture di massima dimensione sono razionalmente articolate per funzioni e servizi omogenei tenendo rispettivamente conto di quelle finali, rivolte all'utenza, e di quelle strumentali e di supporto. Nell'ambito di tali principi il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi assicura autonomi poteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane ai dirigenti, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
3. È assicurato il costante coordinamento dell'azione amministrativa ed il collegamento sinergico delle attività dei vari uffici e servizi, attraverso organi ed uffici di direzione e coordinamento, nonché per mezzo di strumenti di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione anche informatica e telematica.
4. Nell'ambito dei principi stabiliti nel presente articolo, ed in conformità alle disposizioni dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'organizzazione e gestione delle risorse umane avviene in modo flessibile, sia in relazione ai bisogni dell'utenza sia alle mutevoli esigenze e competenze dei servizi.
5. L'ordinamento degli uffici inoltre:
 - a) favorisce lo sviluppo delle professionalità interne, la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul luogo di lavoro;
 - b) valorizza la responsabilità professionale e la collaborazione di tutto il personale per il raggiungimento del risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;



c) privilegia il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini;

d) persegue la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne.



Articolo 61

Funzioni di indirizzo e programmazione

1. Gli organi di governo dell'Ente, secondo le rispettive competenze, definiscono gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
2. L'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.
3. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed è soggetta a periodiche verifiche in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché relativamente al monitoraggio ed alla valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati.



Articolo 62

Dotazione organica e fabbisogno di personale

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione delle risorse umane, nell'esercizio della propria autonomia normativa ed organizzativa, con il solo limite derivante dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza.
2. Per la definizione e l'aggiornamento dell'organizzazione degli uffici e la determinazione della dotazione organica la Giunta procede periodicamente e comunque con cadenza triennale, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e gli strumenti di programmazione economico-finanziaria annuale e triennale.
3. La dotazione organica evidenzia il numero complessivo dei posti, con l'indicazione di quelli coperti e di quelli vacanti, distinti rispetto a ciascuna categoria e profilo professionale.



Articolo 63 *Il Segretario Comunale*

1. Il Comune ha un Segretario, nominato dal Sindaco, per l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, nonché degli ulteriori compiti attribuiti con il presente Statuto e con i regolamenti, ovvero in conformità ad essi, conferiti dal Sindaco.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

3. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni di assistenza, referenti e consultive alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura le verbalizzazioni;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte, ovvero autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

4. Al Segretario possono essere conferite le funzioni di Direttore generale che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo, ed alle altre che il Sindaco vorrà conferirgli nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il Segretario nelle sue funzioni di Direttore generale, secondo le previsioni e la disciplina del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

a) collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecnico-gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa, e propone alla Giunta il piano esecutivo di gestione o equipollenti documenti di pianificazione gestionale, nonché il piano dettagliato degli obiettivi;

b) nel rispetto dell'autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai dirigenti responsabili dei servizi dalla legge e dall'ordinamento degli uffici, sovrintende alla gestione complessiva dell'ente e coordina l'attività dell'intera struttura perseguendo l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta;

c) assicura agli organi di governo del Comune la costante informazione sull'andamento della gestione e propone l'eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione;



d) coordina e sovrintende alla azione dei dirigenti, curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti.

5. Ai fini di cui al precedente comma i dirigenti rispondono al Segretario - Direttore Generale, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate. La specificazione dei compiti di direttore generale è contenuta nei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. La disciplina relativa alla nomina ed alla revoca, nonché lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai regolamenti, e dai contratti collettivi di categoria.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, potrà prevedere e disciplinare la figura del Vice-Segretario, che coadiuva il Segretario e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.



Articolo 64 *Conferimento di funzioni dirigenziali*

1. La direzione delle strutture di massima dimensione dell'ente, ovvero di quelle ad esse assimilate secondo quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è conferita con provvedimento motivato del Sindaco, sempre a tempo determinato, secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo.

2. Detto provvedimento può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive degli organi di governo esecutivi, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi al termine del periodo compreso nell'incarico, od ancora in caso di processi di riorganizzazione che interessino al struttura di riferimento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo si può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi, ed al loro conferimento, rotazione e revoca non si applicano le disposizioni civilistiche in materia di mansioni del lavoratore.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti:

a) a dirigenti e/o funzionari inquadrati nella categoria più elevata del sistema di classificazione del personale non dirigente, in dotazione dell'ente;

b) dirigenti e/o funzionari assunti con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato;

c) a dirigenti e/o funzionari inquadrati nella categoria più elevata del sistema di classificazione del personale non dirigente, provenienti da altra pubblica amministrazione, purché da questa debitamente autorizzati;

d) al Segretario Comunale.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce altresì:

a) le funzioni vicarie, le modalità di esercizio delle deleghe ed i casi di sostituzione per assenza e impedimento dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo;

b) limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica ed in assenza di analoghe figure professionali all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni, funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da



ricoprire; per tali fattispecie, in aggiunta alle previsioni regolamentari, si applicano le afferenti disposizioni di legge;

c) il conferimento di incarichi individuali di collaborazione ad alto contenuto di professionalità da conferire con provvedimento del Sindaco, per esigenze cui non sia possibile far fronte con personale in servizio, ad esperti professionisti di comprovata competenza, da regolare mediante apposita convenzione con la quale sono stabiliti fini, durata, luogo oggetto e compenso della collaborazione.



Articolo 65

Funzioni e responsabilità dirigenziali

1. Ai soggetti preposti ai vertici delle strutture di massima dimensione dell'ente, compete la direzione degli uffici e dei servizi secondo le norme del presente Statuto e le previsioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Ad essi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi nelle funzioni di indirizzo e controllo di competenza degli organi di governo, secondo le previsioni di legge.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, tutte le disposizioni regolamentari previgenti che attribuiscono ad organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.



Articolo 66 *Pareri*

1. Su ogni proposta di deliberazione della Giunta o del Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto e reso da parte del responsabile del servizio interessato il parere in ordine alla sola regolarità tecnica. Quest'ultima concerne la verifica della correttezza dell'iter procedurale della proposta, nonché l'espressione di un giudizio di idoneità dell'atto a perseguire lo scopo che esso si prefigge, sulla base della normativa vigente.
2. Qualora la proposta di deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, ed in ogni caso in cui abbia comunque riflessi finanziari, è necessario acquisire altresì il parere di regolarità contabile. Quest'ultima concerne l'attestazione della conformità della proposta alle norme dell'ordinamento finanziario e contabile nonché la verifica della effettiva disponibilità delle risorse necessarie.
3. I presidenti degli organi collegiali ed i dirigenti possono richiedere al Segretario Comunale pareri in ordine alla conformità alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti degli atti sottoposti alla propria adozione.
4. Gli organi collegiali possono disattendere i pareri di cui al presente articolo, motivandone le ragioni.



Titolo III

Servizi pubblici locali

Articolo 67

Gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede, anche in forma associata, alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. La gestione dei servizi pubblici avviene nel rispetto delle norme di legge, anche ai fini della tutela della concorrenza in conformità dei principi fissati nel presente Statuto.
3. Il Consiglio Comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, organizza le forme di gestione dei servizi pubblici erogati alla popolazione.
4. Il Consiglio annualmente, in sede di approvazione del rendiconto della gestione, verifica il funzionamento e l'economicità della gestione dei servizi pubblici. A tal fine può richiedere apposite relazioni al Sindaco ed al Collegio dei revisori.
5. In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del Sindaco o del Consiglio Comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali.



Articolo 68

Le forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge, i servizi pubblici locali in rapporto alla relativa tipologia che li caratterizza, possono essere gestiti a mezzo di:

- a) gestione diretta in economia, in relazione alle modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio;
- b) società di capitale, totalmente o parzialmente pubblico;
- c) istituzioni;
- d) aziende speciali, anche consortili;
- e) associazioni;
- f) fondazioni;
- g) concessione a terzi.

2. L'organizzazione e la scelta delle forme di gestione compete al Consiglio Comunale, il quale vi può provvedere anche all'interno di atti fondamentali, quali la relazione previsionale e programmatica, ovvero il programma triennale delle opere pubbliche, ferma restando, ove necessaria, l'approvazione degli atti costitutivi.

3. Nell'individuazione di soggetti esterni all'ente per la gestione dei servizi pubblici locali devono sempre essere rispettati i principi dell'evidenza pubblica, nonché trovare stretta applicazione le previsioni di legge nel tempo vigenti.



Articolo 69 *Tariffe dei servizi*

1. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che possono essere determinati anche in modo non generalizzato.
2. Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione per ciascun servizio. All'uopo si tengono presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi, al fine di tendere alla copertura integrale dei costi.
3. La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
4. In sede di approvazione del bilancio sono individuate le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali, ma rientranti fra quelle a domanda individuale, per le quali si richiede un corrispettivo o un contributo all'utente, unitamente all'ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.
5. Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il Comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per rendere servizi aggiuntivi ad altri soggetti pubblici o privati.
6. È possibile altresì, dietro contributo finanziario, veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare il logo o lo stemma del Comune.



Articolo 70 *Biblioteca Comunale*

1. Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ed un mezzo attraverso il quale:

- a) adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati;
- b) mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
- c) assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità;
- d) attuare il principio della trasparenza e della partecipazione.

2. Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca ed individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria, la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.

3. Il Comune può gestire il servizio di biblioteca pubblica anche a mezzo di istituzione.



Articolo 71 *Archivio*

1. Il Comune individua nell'archivio, quale complesso degli atti e dei documenti prodotti o acquisiti nel corso della propria attività, un servizio essenziale per garantire la salvaguardia della memoria storica e assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dal presente Statuto. A tal fine riconosce la necessità di un corretto funzionamento del servizio archivistico, sia nella sua fase corrente di protocollazione e classificazione delle carte, sia nella successiva fase di archiviazione, ordinamento, inventariazione e conservazione dei documenti, intesi come bene culturale di natura demaniale, secondo il dettato della legge archivistica nazionale.

2. Il Comune di Randazzo prevede l'istituzione di un Archivio Storico Comunale che abbia come finalità:

a) la conservazione-trasmissione e l'ordinamento del proprio archivio come garanzia di salvaguardia della memoria storica dell'ente e della comunità locale;

b) l'attivazione di corrette procedure di scarto di documenti ai sensi degli artt. 30 e 35 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 recepite nel D. Lgs. 490/1999;

c) la consultazione, da parte dei cittadini che ne facciano richiesta, di tutti gli atti e i documenti, su qualsiasi supporto, in esso conservati e il rilascio di copia, secondo quanto disposto dal presente Statuto;

d) la promozione di attività didattiche e di ricerca storica, nonché di valorizzazione dei patrimoni documentari, pubblici e privati, che costituiscano significativa fonte per la storia del territorio comunale, in collaborazione con la Scuola, l'Università, l'Archivio di Stato competente per territorio e altri istituti di ricerca;

e) il raccordo costante con l'Archivio di Deposito per i problemi della sua organizzazione e gestione e con il Protocollo Generale per favorire la razionalizzazione delle procedure di registrazione, classificazione e conservazione, anche alla luce delle nuove tecnologie dell'informazione;

f) la salvaguardia e l'acquisizione di quei documenti o di quegli archivi che risultino di interesse per la conoscenza e lo studio della storia locale.



Articolo 72 *Musei Comunali*

1. Il Comune riconosce nei musei comunali, una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità.

2. Essi costituiscono un elemento basilare della cultura e della didattica e, attraverso il coinvolgimento di scuole, istituzioni locali, associazioni culturali, rappresentano lo strumento per:

- a) adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati;
- b) mettere a disposizione di tutti le testimonianze dell'opera dell'uomo;
- c) conservare la memoria del proprio habitat e della propria comunità;
- d) valorizzare le tradizioni e le tipicità del luogo, i mestieri artigiani e contadini, la storia e le invenzioni che hanno mutato il costume della comunità;
- e) educare alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente;
- f) estendere alla massa dei cittadini la fruizione didattica, mediante la partecipazione all'attività informativo-culturale dei musei;
- g) recuperare le tradizioni culturali;
- h) promuovere il processo di riappropriazione collettiva e sociale degli strumenti di crescita umana e culturale della comunità;
- i) attuare il principio della trasparenza e della partecipazione.

3. Il Comune assicura l'autonomia culturale dei propri musei ed individua, altresì, nello scambio di esperienze, studi e ricerche e nel confronto con istituzioni analoghe, lo strumento di raccordo politico-culturale attraverso cui qualificare i propri servizi quale sistema informativo.

4. Il Comune può gestire i musei anche a mezzo di istituzioni o altre forme di collaborazione.



Articolo 73 *Museo Civico di Scienze naturali*

1. Il Comune riconosce, nel Museo Civico di Scienze naturali, una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità.

2. Esso rappresenta un elemento basilare della cultura naturalistica, della didattica e della ricerca scientifica e, attraverso il coinvolgimento di scuole, istituzioni locali, associazioni culturali, si pone come strumento per:

- a) adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati;
- b) contribuire al progresso ed alla diffusione della cultura naturalistica con il coinvolgimento di larghe masse;
- c) educare e sensibilizzare alla tutela ed al rispetto dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita;
- d) conservare la memoria del proprio habitat e della propria comunità e proteggere il patrimonio naturalistico dal degrado e dalle devastazioni;
- e) porre le basi per una pianificazione paesistico-ambientale che valorizzi e tuteli le bellezze naturali, il patrimonio storico-artistico e le aree protette, quali il parco dell'Etna, il parco dei Nebrodi, il parco fluviale dell'Alcantara, in un contesto atto a favorire l'occupazione;
- f) educare alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente;
- g) estendere ai cittadini la fruizione didattica, mediante la partecipazione all'attività informativo-culturale del museo;
- h) promuovere il processo di riappropriazione collettiva e sociale degli strumenti di crescita umana e culturale della comunità;
- i) attuare il principio della trasparenza e della partecipazione.

3. Il Comune assicura l'autonomia culturale del Museo Civico di Scienze Naturali ed individua, altresì, nello scambio di esperienze, studi e ricerche, nel confronto con istituzioni analoghe, lo strumento di raccordo politico-culturale attraverso cui qualificare i propri servizi quale sistema informativo.

4. Il Comune può gestire il Museo Civico di Scienze Naturali anche a mezzo di istituzione o altre forme di collaborazione.



Titolo IV

Controlli

Articolo 74

Tipologie di controllo

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, assicura un sistema di controllo interno finalizzato a:

- a) garantire la regolarità amministrativo-contabile;
- b) verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, apportando eventuali interventi di correzione sulla gestione;
- c) valutare le prestazioni del personale in generale, e con specifico riguardo ai titolari delle strutture di massima dimensione;
- d) valutare e controllare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di pianificazione e programmazione delle strategie.

2. Per garantire il sistema dei controlli previsto nel presente articolo e sulla base dei principi stabili nel presente Statuto, con appositi regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si provvede a dettarne la disciplina, anche con specifico riguardo al Nucleo di valutazione ed al controllo di gestione.

3. Nell'articolazione del sistema dei controlli viene assicurata la necessaria indipendenza tra i soggetti che eseguono i controlli e coloro che ne sono i destinatari.



Articolo 75
Controllo sostitutivo

1. Nelle more di una revisione organica dell'ordinamento degli enti locali, continuano a trovare applicazione le disposizioni di legge regionale che disciplinano il sistema dei controlli sostitutivi sugli organi del Comune.



Articolo 76

Pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni

1. Tutte le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, sono pubblicate mediante affissione di una copia integrale all'Albo Pretorio, istituito presso la Sede ufficiale del comunale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Con le stesse modalità sono altresì pubblicati i decreti e le ordinanze del Sindaco e le determinazioni dei dirigenti.
3. L'elenco degli atti di cui al presente articolo viene trasmesso contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari, i quali secondo le forme stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio potranno agevolmente accederne alla visione ed al rilascio di copie.
4. Ogni mese viene notificato ai Consiglieri Comunali l'elenco delle deliberazioni della Giunta, delle Determina Sindacali e degli atti dirigenziali che hanno rilevanza esterna.



Titolo V

Ordinamento finanziario e contabile

Articolo 77

Principi generali

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge di coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell'ambito di detti principi il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

3. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

4. Il Regolamento di contabilità:

a) specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione dell'organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica;

b) applica i principi stabiliti dalla legge in materia finanziaria e contabile, ferme restando le disposizioni previste dalle legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.



Articolo 78 *La programmazione*

1. Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. Gli atti mediante i quali la programmazione viene definita e posta in essere sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi ed eventuali progetti.
3. Salvo diversa disposizione di legge, contestualmente al progetto di bilancio annuale e pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica relativa al periodo considerato, il Consiglio Comunale approva il programma triennale delle opere pubbliche ed il relativo elenco annuale, raccordato alle previsioni economico-finanziarie annuali e pluriennali.
4. Per tutti gli investimenti comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.
5. La Giunta elabora ed approva, anche su proposta del Segretario-Direttore Generale, tutti i documenti di pianificazione esecutiva ed operativa, attuativi del bilancio e della relazione revisionale e programmatica, con cadenza annuale e secondo le previsioni del regolamento di contabilità, compresi gli atti di determinazione dettagliata degli obiettivi.
6. Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari, il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso le strutture addette alla relazione con il pubblico.



Articolo 79

La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento di organizzazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si dovessero verificare nel corso di ciascun esercizio.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
3. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
4. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.



Articolo 80 *Revisione economica e finanziaria*

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria all'Organo di revisione che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il Consiglio Comunale nelle attività di indirizzo e controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'ente;

b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;

c) attesta, eseguite le opportune verifiche, la compatibilità delle previsioni del bilancio annuale e pluriennale;

d) attesta la corrispondenza del rendiconto della gestione alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

e) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione;

f) deve formulare, su richiesta della Giunta e del Consiglio, pareri su problemi di carattere finanziario.

2. Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche.

3. Ove si riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, l'organo di revisione ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio affinché ne informino il Consiglio Comunale.



Articolo 81 *Collegio dei revisori*

1. Il Consiglio Comunale elegge, secondo le previsioni di legge e con voto limitato ad un componente, un collegio di revisori composto da tre membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
2. Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge.
3. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico, per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
4. I revisori rispondono della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio.
6. I rapporti del collegio con le strutture organizzative dell'ente sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto, l'esercizio della funzione di revisione, l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
7. Ai revisori, singolarmente o nel loro insieme, possono essere attribuite funzioni aggiuntive, compatibili con l'incarico, precipuamente nei settori della verifica e dei controlli amministrativo-contabili, del controllo di gestione e della valutazione dei risultati e dei rendimenti, nel rispetto delle previsioni di legge, e secondo la disciplina di dettaglio fissata nel regolamento di contabilità.



8. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge nel tempo vigenti ed alle previsioni del regolamento di contabilità.



Articolo 82 *Procedure contrattuali*

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.

2. Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, nazionale e regionale nel tempo vigenti.

3. Per le materie oggetto di delegificazione nonché per ogni quant'altro di competenza esclusiva del Comune, trovano applicazione le disposizioni dell'apposito regolamento per la disciplina dei contratti, che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione; garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente; prevedere i casi di ricorso alla trattativa privata, all'appalto concorso, alla concessione di costruzione e gestione assicurando pubblicità di procedure, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.

4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, nella quale vanno indicati:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, le ragioni di interesse pubblico;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione Siciliana.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge nel tempo vigenti, nonché alle previsioni del Regolamento per la disciplina dei contratti.



Titolo VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 83

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni agli articoli 45, 46, 47, 48, 49 sono derogabili o modificabili del regolamento sul funzionamento del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge. Esse trovano comunque applicazione fino all'entrata in vigore del detto regolamento.
2. I regolamenti previsti nel presente Statuto vengono adottati dal Consiglio Comunale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore. Nelle more trovano applicazione i regolamenti comunali vigenti se compatibili con le disposizioni di legge e le previsioni dello Statuto.
3. Il presente Statuto, intervenuta l'esecutività della deliberazione che lo approva, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.